Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 79 del 26 marzo 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 marzo 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1663.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi delle provincie di Perugia e Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1664.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1665.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Bergamo, Como, Firenze, Genova e Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1666.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Udine e Gorizia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1663.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi delle provincie di Perugia e Terni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visti, per la provincia di Perugia:

— il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1956, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 3 gennaio 1959, la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo stipulato, in data 20 marzo 1957, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; e, in data 3 gennaio 1959, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;

Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dell'Agricoltura, l'Unione Agricoltori della Zona di Orvieto e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Perugia, in data 21 dicembre 1960, e n. 18 della provincia di Terni, in data 15 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi:

— per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1956 e l'accordo collettivo 20 marzo 1957-3 gennaio 1959;

— per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti avventizi dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Perugia e Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 48. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 FEBBRAIO 1956, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno 13 del mese di febbraio, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro dell'Umbria, in presenza, per delega ricevuta dal Direttore avv. Ubaldo Foresio, del funzionante Capo Servizi rapporti di lavoro dott. Otello Ciacci;

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori di Perugia, rappresentata dal dott. *Alberto Vitali,* Vice Presidente, assistito dal dott. *Giuseppe Castelli* e dal cav. *Leonello Ceccarani;*

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, di Perugia, rappresentata dal sig. *Elio Pirami,* Direttore, assistito dal sig. *Tullio Tiberi;*

e

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli di Perugia, rappresentata dal suo Segretario provinciale sig. *Alberto Goracci,* assistito dal sig. *Guido Rugini* della Federterra Provinciale;

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Perugia, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Roberto Romci,* assistito dal Segretario Provinciale del Settore Terra sig. *Marinari Giovanni;*

la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., rappresentata dal Segretario rovinciale sig. *Talillo* cav. uff. *Andrea,* assistito dal dott. *Alberto Sebastiani;*

è stato stipulato, in esecuzione del patto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi in agricoltura, stipulato in Roma l'11 maggio 1950, il presente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi, da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.

Norma n. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente Contratto integrativo provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi della provincia di Perugia, in riferimento al Patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi stipulato in Roma l'11 maggio 1950.

Norma n. 2.

DEFINIZIONE DEI BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Norma n. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Norma n. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma n. 5.

SPESE DI VIAGGIO

Per i lavoratori addetti a tutti i lavori stagionali, provenienti da Comune diverso da quello nel quale si svolge il lavoro, i quali sono costretti a pernottare nell'Azienda o nelle sue immediate vicinanze, il datore di lavoro assumerà a suo carico le spese di viaggio dal luogo di partenza alla Azienda.

Norma n. 6.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali.

Per quanto attiene al recupero per intemperie a causa di forza maggiore valgono le disposizioni di legge.

La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quanto regolati da appositi accordi.

Restano ferme sull'orario le condizioni di miglior favore.

Norma n. 7.

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. I limiti del lavoro notturno al coperto vanno dalle ore 22 alle ore 6;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi o riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 8, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di urgente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali in maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

Lavoro straordinario	20%
Lavoro festivo	30%
Lavoro notturno	30%
Lavoro straordinario-festivo	35%
Lavoro notturno-festivo	40%
Lavoro straordinario-notturno	35%
Lavoro straordinario festivo-notturno	50%

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte, per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Norma n. 8.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il 1° dell'Anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) Il 25 aprile, anniversario della liberazione;
5) Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
6) Il giorno dell'Ascensione;
7) Il giorno del Corpus Domini;
8) Il 1° maggio, Festa del Lavoro;
9) Il 2 giugno, anniversario della Fondazione della Repubblica;
10) Il 29 giugno SS. Pietro e Paolo;
11) Il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;
12) Il 1° novembre, Ognissanti;
13) Il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
14) L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
15) Il 25 dicembre giorno di Natale;
16) Il 26 dicembre, S. Stefano;
17) La festa del Patrono del luogo.

Norma n. 9.

RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI AVVENTIZI

Gli elementi che formano la retribuzione del lavoratore avventizio sono la paga base e l'indennità di contingenza.

Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie e festività infrasettimanali, di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità, che verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 10% sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Restano ferme le condizioni di miglior favore riconosciute ai lavoratori, sia di istituti che di percentuali, intendendosi comunque che qualunque indennità uguale o più alta del 10%, riferita ad uno o più titoli, si considera comprensiva di quella globale sopra indicata.

Norma n. 10.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente, salvo le condizioni di miglior favore:

	Paga base + contingenza	Indennità speciale 11%	Retribuzione totale giornaliera
Uomini:			
dai 18 ai 65 anni	945	104	1.049
dai 17 ai 18 anni	799	88	887
dai 16 ai 17 anni	751	82	833
dai 15 ai 16 anni	611	67	678
dai 14 ai 15 anni	519	57	576
oltre i 65 anni	850	93	943
Donne:			
dai 17 ai 55 anni	706	78	784
dai 16 ai 17 anni	612	67	679
dai 15 ai 16 anni	563	62	625
dai 14 ai 15 anni	519	57	576
oltre i 55 anni	693	67	680

Uomini:

dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	
dai 17 ai 18 anni compiuti	85%	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	80%	» »
dai 15 ai 16 anni compiuti	65%	» »
dai 14 ai 15 anni compiuti	55%	» »
oltre i 65 anni compiuti	90%	» »

Donne:

dai 17 ai 55 anni compiuti	75%	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	65%	» »
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	» »
dai 14 ai 15 anni compiuti	55%	» »
oltre i 55 anni compiuti	65%	» »

La retribuzione degli avventizi sarà corrisposta secondo la tariffa stabilita per il lavoro effettivamente prestato a periodi non superiori alla settimana e di regola nella giornata del sabato.

I lavori regolati dal presente Contratto sono: *a*) lavori ordinari, intendendosi per tali tutti i lavori bracciantili in genere, dei qual non si fa particolare menzione; *b*) lavori fluviali e canali irrigatori; *c*) costruzione di muri a secco; *d*) costruzione di pagliai; *e*) falciatura di foraggi; *f*) potatura di olivi, viti ed altre piante; *g*) sluppatura di olivi; *h*) innestatori; *i*) fossaroli. Sono inoltre regolati i lavori con bestie (aratura, erpicatura, trasporti, ecc.): *a*) bifolco; *b*) per ogni paio di buoi.

Per i braccianti addetti ai lavori speciali che siano in possesso di un diploma di specializzazione le tariffe salariali dovranno essere aumentate del 15 per cento.

Norma n. 11.

VITTO E ALLOGGIO

Dalle tariffe corrisposte dovrà detrarsi l'importo del vitto, eventualmente fornito dal datore di lavoro, nella misura del 30%.

Va fatta eccezione per la falciatura del foraggio, dove il vitto viene somministrato come consuetudine, in sovrappiù della mercede giornaliera.

Qualora il datore di lavoro fornisca oltre al vitto anche l'alloggio in casa propria, dovrà essere trattenuto un ulteriore 10% sulla paga corrisposta; nel caso in cui il lavoratore beneficiasse di una abitazione di proprietà del datore di lavoro, la valutazione in denaro dell'affitto dovrà essere commisurata alla media locale dei fitti e sarà determinata all'atto dell'assunzione. Comunque in mancanza di tale precisazione non potrà mai superare il 10% della paga globale.

Quando a richiesta del lavoratore vengano ceduti, per uso della sua famiglia ed a pagamento, dei generi in natura, questi dovranno essere valutati al prezzo di mercato del prodotto posto nell'azienda. I generi in natura devono essere quelli prodotti nell'azienda e di buona qualità

Norma n. 12.

COTTIMO

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe relative dovranno essere determinate in modo che al lavoratore laborioso e di normale capacità lavorativa sia consentito di conseguire un guadagno non inferiore al 10% oltre alla paga globale. L'accordo relativo deve intervenire direttamente fra il conduttore o il suo rappresentante dell'azienda e il lavoratore.

Quando la liquidazione del cottimo sia fatta a periodi più lunghi della quindicina, saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Norma n. 13.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Norma n. 14.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Norma n. 15.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Norma n. 16.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto, e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Qualsiasi infrazione non giustificata alla disciplina da parte dei lavoratori dovrà essere punita, a seconda della gravità, nei modi seguenti:

1) Con una multa fino a due ore di salario nei seguenti casi:

a) se, senza giustificato motivo, si assenti, abbandoni il lavoro o ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) se per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, agli attrezzi;

c) se si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

Gli importi delle multe e delle trattenute che rappresentino il risarcimento di danni saranno devoluti a beneficio della Mutua Malattie Lavoratori Agricoli.

2) Con la sospensione fino ad una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto uno.

Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma numero 17.

Norma n. 17.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento osservando le disposizioni vigenti.

Norma n. 18.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto provinciale saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 19.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti alla entrata in vigore del presente Contratto Provinciale.

Norma n. 20.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le norme contenute nel presente Contratto hanno carattere tassativo ed impegnativo per le Organizzazioni contraenti, sempre fermo restando il disposto della norma n. 19.

Norma n. 21.

DURATA E DECORRENZA

Il presente Contratto ha la durata iniziale di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1956.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente Contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 MARZO 1957 - 3 GENNAIO 1959, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1957, in questo dì 20 marzo, nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori di Perugia, si sono riuniti i signori:

dott. *Castelli Giuseppe,* in rappresentanza della UNIONE suddetta;

sig. *Tiberi Tullio,* in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI PERUGIA;

sig. *Romei Roberto,* in rappresentanza della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI PERUGIA;

sig. *Cecchetti Libero,* in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI DI PERUGIA;

dott. *Sebastiani Alberto,* in rappresentanza della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. di Perugia;

L'anno 1959, in questo dì 3 gennaio, nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori di Perugia, si sono riuniti i signori

dott. *Castelli Giuseppe,* in rappresentanza della UNIONE suddetta;

sig. *Tiberi Tullio,* in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Perugia;

sig. *Bocciarelli Luigi,* in rappresentanza della CISNALTERRA PROVINCIALE, aderente all'UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO C.I.S.N.A.L. di Perugia, assistito dal sig. *Laghi Ivo,* Segretario responsabile della suddetta Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

i quali, a seguito della variazione della « indennità speciale » disposta dall'Accordo collettivo nazionale per i braccianti agricoli avventizi, stipulato in Roma il 15 febbraio 1957, concordano che, a far tempo dal 16 marzo 1957, l'indennità medesima venga elevata dal 10% all'11%.

Di conseguenza le tariffe salariali a partire dalla predetta data verranno aumentate nella misura corrispondente all'1% della cifra relativa alla paga base e alla contingenza.

Restano in vigore le norme contenute nel Contratto Collettivo provinciale di lavoro per braccianti agricoli avventizi, stipulato in data 13 febbraio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Addì 1° ottobre 1959 nella sede dell'Unione provinciale dell'agricoltura di Terni,

tra

l'Unione Provinciale dell'Agricoltura di Terni, rappresentata dal suo Presidente *Faustini* ing. *Benedetto* e dall'avv. *Nevi Ennio*;

l'Unione Agricoltori per la zona di Orvieto, rappresentata dal suo Presidente dott. *Sensi Giovanni* e dall'avv. *Zampi Giuseppe*, assistiti dai signori rag. *Bevilacqua Giovanni* e cav. *Sacripanti Sante*, rispettivamente della Unione Provinciale Agricoltori di Terni e della Unione Agricoltori per la zona di Orvieto;

e

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Romani Domenico*, Segretario provinciale della Camera confederale del lavoro di Terni e i signori: *Rossi Ottavio*, Segretario della Federmezzadri provinciale di Terni e *Favorito Onello* dell'Ufficio sindacale;

la C.I.S.L., rappresentata dal Segretario generale dell'Unione provinciale di Terni, rag. *Tealdi Filippo*, assistito dal sig. *Trippa Elchide*, Dirigente del settore terra e *Agostini Orlando*, Segretario provinciale del Sindacato F.I.S.B.A.;

la U.I.L., rappresentata dal sig. *Tardioli Domenico*, Segretario della Camera sindacale provinciale di Terni e dal sig. *Bernardini Antonio*, Segretario della U.I.L.-Terra Sindacato provinciale di Terni;

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Terni integrativo del Contratto nazionale di categoria stipulato in Roma dalle rispettive Organizzazioni nazionali in data 15 febbraio 1957.

Norma n. 1

OGGETTO DEL PATTO

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i braccianti avventizi della provincia di Terni, ed è integrativo del Patto nazionale di lavoro stipulato in Roma in data 15 febbraio 1957.

Norma n. 2

DEFINIZIONE BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Norma n. 3

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Norma n. 4

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Norma n. 5

ORARIO DI LAVORO

L'orario giornaliero ordinario nei vari mesi dell'anno viene stabilito come segue:

	giorn.
dal 16 maggio al 15 agosto	ore 9
dal 16 febbraio al 15 maggio	» 8
dal 16 agosto al 15 novembre	» 8
dal 16 novembre al 15 febbraio	» 7

Norma n. 6

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Ai sensi della norma pari numero del Contratto nazionale richiamato in premessa, le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
lavoro festivo	25 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	45 %
lavoro straordinario notturno festivo . . .	50 %

Norma n. 7

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il 1° dell'Anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) il 25 aprile: anniversario della liberazione;
5) il giorno del lunedì dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) 1° maggio festa del lavoro;
9) il 2 giugno Fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione;
12) il 1° novembre, Ognissanti;
13) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
14) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
15) il 25 dicembre, giorno di Natale;
16) il 26 dicembre, S. Stefano;
17) la festa del Patrono del luogo.

Norma n. 8

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE AVVENTIZIO

Per i lavoratori avventizi valgono le retribuzioni di cui alla seguente tabella, determinata tenendo conto anche delle classificazioni per età e sesso, giusta quanto previsto dalla norma n. 9 del Contratto nazionale.

TABELLA SALARIALE

BRACCIANTI AVVENTIZI GIORNALIERI	Paga base oraria conglobata	Scala mobile orarie lire	3° elemento 11% calcol. su paga base e scala mob.	Totale paga oraria	Totale paga giornal. lorda	Trattenute previdenziali e contratt.	Paga giornal. netta arrotondata
a) *Uomini dai* 18 *ai* 65 *anni:*							
Lavori ordinari	96,80	19,80	12,80	129,40	1.035,20	18,50	1.015
» » falciatura.	103,88	21,33	13,77	138,98	1.111,84	18,50	1.095
» » potatura	103,88	21,33	13,77	138,98	1.111,84	18,50	1.095
» slupatura senza ferri	103,88	21,33	13,77	138,98	1.111,84	18,50	1.095
» » con ferri propri	111,03	22,85	14,72	148,60	1.188,80	18,50	1.170
Innestatori-vivaisti	106,70	21,94	14,15	141,79	1.134,32	18,50	1.115
b) *Uomini dai* 16 *ai* 18 *anni e oltre i* 65 *anni:*							
Lavori ordinari	77,44	15,23	10,19	102,86	822,88	18,50	805
» » falciatura.	83,10	17,52	11,06	111,68	893,44	18,50	875
» » potatura	83,10	17,52	11,06	111,68	893,44	18,50	875
» slupatura senza ferri	83,10	17,52	11,06	111,68	893,44	18,50	875
» » con ferri propri	88,82	18,28	11,78	118,88	951,04	18,50	935
Innestatori-vivaisti	85,36	18,28	11,40	115,04	920,32	18,50	900
c) *Donne dai* 17 *ai* 55 anni:							
Lavori ordinari	67,76	15,23	9,12	92,11	736,88	12,45	725
d) *Donne dai* 16 *ai* 17 *anni e oltre i* 55 *anni*							
Lavori ordinari	60,01	12,19	7,94	80,14	641,12	12,45	630
e) *Ragazzi d'ambo i sessi dai* 14 *ai* 16 *anni:*							
Lavori ordinari	53,24	11,58	7,13	71,95	575,60	12,45	565
f) *Marginali agricoli uomini da* 18 *ai* 65 *anni:*							
1) fabbro d'azienda	105,34	21,63	13,96	140,93	1.127,44	18,50	1.110
2) falegname »	105,34	21,63	13,96	140,93	1.127,44	18,50	1.110
3) carradore »	105,34	21,63	13,96	140,93	1.127,44	18,50	1.110
4) muratore »	105,34	21,63	13,96	140,93	1.127,44	18,50	1.110
g) *Addetti ai trattori agricoli uomini dai* 18 *a* 65 *anni:*							
Meccanico	105,34	21,63	13,96	140,93	1.127,44	18,50	1.110
Aiuto meccanico	99,64	20,41	13,20	133,25	1.066,—	18,50	1.050.

N. B. — *La paga giornaliera netta viene arrotondata alle L.* 5 *superiori quando la frazione è superiore a L.* 2,50; *e arrotondata alle L.* 5 *inferiori quando la frazione è inferiore a* L. 2,50.

Norma n. 9.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili

Norma n. 10.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Norma n. 11.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Norma n. 12.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'Azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'Azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o di chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere, a seconda della gravità della mancanza, punite nel modo seguente:

1. Con multa fino al massimo di due ore di salario nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti ed abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza rechi lievi danni all'azienda, alle macchine e agli attrezzi.

Gli importi delle multe, escluse le eventuali trattenute che rappresentino risarcimento di danni, saranno versate all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie ai lavoratori.

2. Con licenziamento immediato nel corso della giornata nei seguenti casi:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o verso il suo rappresentante;

b) rissa sul lavoro.

Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 13 e 14.

Norma n. 13.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungeranno l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali le quali, attraverso una Commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Norma n. 14.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione ed interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 15.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore, che rimangono sempre in vigore.

Norma n. 16

COTTIMI

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le relative tariffe dovranno essere determinate in modo che al lavoratore di normale capacità lavorativa, sia consentito di ottenere un guadagno non inferiore di almeno il 10 % oltre la normale paga conglobata. Il contratto relativo deve intervenire direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Analogamente ciò dovrà avvenire anche per eventuali cottimi eseguiti in comune da più lavoratori.

Norma n. 17

DURATA DEL PATTO

Il presente Contratto avrà la durata di anni due a decorrere dal 1° gennaio 1960.

S'intenderà tacitamentte rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio entro un mese dalla presentazione.

Il presente atto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Norma n. 18

CONTRIBUTO CONTRATTUALE

I datori di lavoro ed i braccianti avventizi sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali un contributo paritetico, a titolo di assistenza contrattuale, per ogni giornata di lavoro, effettiva o presunta, da accertare e riscuotere a cura del Servizio centrale dei contributi agricoli unificati con la procedura prevista per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi.

La misura di tale contributo e le relative modalità saranno stabilite con apposito accordo.

Norma n. 19

ADEGUAMENTO SCALA MOBILE

Ad ogni variazione della scala mobile le tariffe salariali saranno automaticamente aggiornate con le variazioni intervenute senza necessità di dover stipulare nuovi accordi in proposito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1664.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 26 aprile 1954, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, il Sindacato Provinciale della Mezzadria, il Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori in Economia, il Sindacato Provinciale della Colonia, il Sindacato Provinciale della Proprietarià Fondiaria e l'Associazione Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Visti, per la provincia di Livorno:

il patto collettivo integrativo 8 febbraio 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e l'Associazione Provinciale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole;

l'accordo collettivo integrativo 17 febbraio 1954, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto patto collettivo 8 febbraio 1950;

Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;

Visti, per la provincia di Pisa:

il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1951, stipulato tra l'Unione Agricoltori e il Sindacato Impiegati Agricoli;

l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1956, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 23 maggio 1951;

Vista la publicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Grosseto, in data 3 giugno 1960, n. 8 della provincia di Livorno, in data 31 agosto 1960, n. 11 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 6 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, dagli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali:

per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1959;

per la provincia di Livorno, il patto collettivo integrativo 8 febbraio 1950, l'accordo collettivo integrativo 17 febbraio 1954;

per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959;

per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1951, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1956;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 45. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 LUGLIO 1959 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1959 e questo dì 10 del mese di luglio, in Grosseto, presso la Unione Provinciale Agricoltori,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA MEZZADRIA;

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA;

il SINDACATO PROVINCIALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA COLONIA;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA PROPRIETA' FONDIARIA,

rappresentati dal sig. *Salusti* rag. *Eraldo* e il sig. *Giuseppe Pieri*

e

l'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI della provincia di Grosseto, rappresentata dai signori: *Osti* per. agrario *Ulisse* e *Frittelli Renato;*

ed

il SINDACATO PROVINCIALE DEGLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI rappresentato dai signori periti agrari: *Sirio Salvestroni, Peri Giuseppe, Vichi Guido, Castellani Giovanni* e *Corsini Lorenzo;*

si è stipulato il seguente contratto di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da Aziende agricole e forestali della provincia di Grosseto, ad integrazione del Contratto collettivo di lavoro stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi aziende:

oltre 550 Ha coltura estensiva
oltre 180 Ha coltura intensiva
oltre 120 Ha coltura irrigua

Medie aziende:

da Ha 250 ad Ha 550 a coltura estensiva
da Ha 100 ad Ha 180 a coltura intensiva
da Ha 50 ad Ha 120 a coltura irrigua

Piccole aziende:

fino ad Ha 250 a coltura estensiva
fino ad Ha 100 a coltura intensiva
fino ad Ha 50 a coltura irrigua.

Si intendono a coltura intensiva quelle aziende nelle quali, per effetto di un avvicendamento, si sia effettuata una intensificazione colturale ed un indirizzo zootecnico tali che impegnino l'impiegato ad un maggiore apporto di cognizioni tecniche e ad una maggiore attività.

Si intendono a coltura irrigua quelle aziende nelle quali l'irrigazione è praticata annualmente.

Si intendono a coltura estensiva quelle aziende che non raggiungono i requisiti di cui sopra.

Agli effetti della classificazione delle aziende, le estensioni a bosco valgono un quarto della estensione a coltura estensiva.

Questa norma non si applica alla pineta da frutto ed alla sugheraia razionalmente condotta, le cui superfici saranno calcolate a coltura estensiva.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE

IMPIEGATI DI CONCETTO

Direttori: Sono qualificati tali impiegati muniti di procura rilasciata dal datore di lavoro e che con autonomia di concezione e apporto di iniziativa collaborano direttamente col conduttore o chi per esso nella organizzazione della azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, per il maggiore rendimento di essa.

Agenti: Sono qualificati agenti, o fattori, gli impiegati che, con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso, con una certa autonomia di concezione ed apporto di iniziativa tecnica collaborano alla gestione della azienda esplicando quelle funzioni od esercitando quelle facoltà loro affidate secondo le consuetudini locali.

Capi reparto e contabili: Sono qualificati capi reparto quegli impiegati che, in base alle direttive ricevute esplicano la loro attività professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti, con corrispondente responsabilità tecnica:

Contabili di 1ª categoria: Sono considerati tali coloro che assolvono compiti completi e cioè che giungono fino alla compilazione dei bilanci aziendali e sono dei veri e propri capi dei servizi amministrativi della azienda·

Contabili di 2ª categoria: Sono coloro che assolvono compiti completi. Perchè gli impiegati abbiano diritto a far parte di detta categoria, è indispensabile che essi abbiano almeno cinque anni di effettiva pratica contabile, riducibili a due nel caso siano provvisti di titolo professionale. Gli impiegati che non si trovino in questa condizione sono assimilati, per il trattamento economico, ai sottoagenti.

Quando i contabili prestino servizio per più di due aziende, sono qualificati e retribuiti come professionisti liberi.

Sottoagenti e addetti alla contabilità con funzioni di concetto: Sono qualificati tali quegli impiegati che, in base alle disposizioni loro impartite e curando la esecuzione di esse, esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

IMPIEGATI D'ORDINE

Addetti a servizi od a reparti: Sono qualificati tali gli impiegati che, seguendo la guida e le istruzioni del datore di lavoro e degli impiegati di concetto, curano il disbrigo delle operazioni colturali e le lavorazioni industriali vigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero curano il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali, documenti, ecc. ricevuti in consegna.

Assistenti: Sono qualificati tali gli impiegati che, secondo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi, propongono assunzioni e licenziamenti, propongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione dei lavori colturali ed alla raccolta dei prodotti, nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo, ed hanno la facoltà di redigere i mensili.

Ausiliari: Sono qualificati tali gli impiegati che, alle dipendenze del personale di concetto e rappresentandolo in talune attività, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti, nonchè sui coloni e sugli operai, disponendo in confronto di questi ultimi di poteri disciplinari.

All'ausiliario che sia l'unico addetto ad una piccola azienda può essere anche affidata l'attuazione delle direttive generali del conduttore, ed una sommaria contabilità relativa all'andamento economico complessivo dell'azienda stessa.

Amanuensi: Sono qualificati amanuensi gli impiegati che assolvono mansioni di ufficio di volta in volta loro ordinate.

Art. 3.

STIPENDI

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960 gli stipendi, comprensivi di carograno, contingenza e carovita, da corrispondersi agli impiegati sono i seguenti:

		Mensile
A) Direttori	L.	73.500
B) Agenti:		
Piccole aziende	L.	49.500
Medie aziende	»	56.000
Grandi aziende	»	70.000
C) Capi reparto e Contabili:		
Contabili di 1ª categoria	L.	57.000
Contabili di 2ª categoria e capi reparto	»	46.500
D) Sotto agenti - Addetti alla contabilità con funzioni di concetto (muniti di diploma o licenza di agraria o di licenza o diploma di contabilità);		
Per i primi 2 anni di anz.	L.	36.000
Dal 3° al 4° anno di anz.	»	40.000
Oltre il 4° anno di anz.	»	44.500
E) Impiegati d'ordine:		
Amanuensi; Ausiliari; Assistenti; Addetti a servizi od a reparti	L.	36.000

Art. 4.

TRATTENUTE PER CONVIVENZA

Con decorrenza 1° gennaio 1960, le trattenute da effettuarsi sullo stipendio dell'impiegato convivente in fattoria, saranno operate nella seguente misura:

	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende	Sottoagenti - Addetti alla contabilità - Impiegati d'ordine
Per l'impiegato	10.000	12.500	15.000	9.000
Per la moglie e genitori	5.000	5.500	6.000	4.500
Per ogni figlio	3.000	3.000	3.000	2.000

Per la moglie la ritenuta di cui sopra non sarà effettuata se esplica le mansioni di fattoressa, od altri incarichi retribuiti dall'azienda.

Art. 5.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA ABITAZIONE ED ANNESSI

Con decorrenza 1° gennaio 1960, nel caso di mancata concessione dell'abitazione od annessi (luce, orto, legna), l'impiegato avrà diritto alla corresponsione di una indennità nella seguente misura:

a) per mancata concessione della abitazione ed annessi, il 12% dello stipendio;

b) per mancata concessione della sola abitazione, il 9% dello stipendio;

c) per la mancata concessione della luce e legna, l'1% dello stipendio;

d) per la mancata concessione dell'orto e pollaio, il 2% dello stipendio.

Art. 6.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore contrattuali o individuali esistenti per gli impiegati alla entrata in vigore del presente contratto.

Art. 7.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di lavoro ha la durata prevista dall'art. 1 del Contratto nazionale di lavoro 21 ottobre 1958, del quale forma parte integrativa; e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 FEBBRAIO 1950 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

L'anno millenovecentocinquanta, il giorno otto febbraio, in Livorno,

tra

l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata, per delega del Consiglio direttivo dell'Associazione stessa, dai signori N. H. *Umberto Rossi Ciampolini,* conte *Giorgio Cheloni,* dott. *Pier Luigi Vestrini,* assistiti dai signori dott. *Ettore Mannucci* e dottor *Carmelo Frosina*

e

l'Associazione Provinciale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende agricole di Livorno, rappresentata, per delega ricevuta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, dai signori per. agr. *Ruggero Salimbeni,* dott. *Aristide Vedovi,* dott. *Antonio Mularoni,*

è stato stipulato il seguente patto integrativo provinciale del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 1.

DISCIPLINA GIURIDICA GENERALE DEL RAPPORTO

A partire dal 1° luglio 1949 il rapporto di impiego per i dipendenti da aziende agricole e forestali è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato a Roma il 19 luglio 1949 tra le Organizzazioni nazionali competenti.

Art. 2.

DISCIPLINA GIURIDICA INTEGRATIVA DEL RAPPORTO

Alle norme previste dal richiamato Contratto collettivo nazionale vanno aggiunte le integrazioni di cui al presente patto, le quali entreranno in vigore col 1° febbraio 1950.

Art. 3.

IMPIEGATI DI CONCETTO E D'ORDINE

(*Riferimento art. 3 Contratto collettivo nazionale*)

Gli impiegati appartenenti alla categoria di concetto si suddivivono nelle seguenti categorie:

a) *Direttori*: Sono qualificati tali gli impiegati muniti di procura rilasciata dal datore di lavoro e che con autonomia di concezione ed apporto di iniziativa collaborano direttamente col conduttore o chi per esso nella organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, per il maggior rendimento di essa.

b) *Agenti*: Sono qualificati agenti o fattori gli impiegati che, con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso, con una certa autonomia di concezione ed apporto di iniziativa tecnica collaborano alla gestione dell'azienda esplicando quelle funzioni ed esercitando quelle facoltà loro affidate secondo le consuetudini locali.

c) *Capi reparto e contabili*: Sono qualificati capi reparto quegli impiegati che, in base alle direttive ricevute, esplicano la loro attività professionale sovrintendendo alla gestione di reparti cui sono specificatamente addetti, con corrispondente responsabilità tecnica.

Sono qualificati contabili quegli impiegati che assolvono compiti completi e specifici in ordine alla contabilità.

d) *Sotto agenti e addetti alla contabilità con funzioni di concetto*: Sono qualificati tali quegli impiegati che, in base alle disposizioni loro impartite e curando l'esecuzione di esse, esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro assegnati.

Gli impiegati appartenenti alla categoria degli impiegati d'ordine si suddividono come appresso:

a) *Addetti a servizi od a reparti*: Sono qualificati tali gli impiegati che, seguendo la guida e le istruzioni del datore di lavoro e degli impiegati di concetto, curano il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, vigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero curano il disbrigo delle operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali, documenti etc. ricevuti in consegna;

b) *Assistenti o ausiliari*: Sono qualificati tali gli impiegati che, secondo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi, propongono assunzioni e licenziamenti, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione dei lavori colturali ed alla raccolta dei prodotti, nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il

compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo, ed hanno la facoltà di redigere i mensili.

All'assistente o ausiliario, che sia l'unico addetto ad una piccola azienda, può essere anche affidata l'attuazione delle direttive generali del conduttore, ed una sommaria contabilità relativa all'andamento economico complessivo dell'azienda stessa;

c) *Amanuensi*: Sono qualificati amanuensi gli impiegati che assolvono mansioni di ufficio di volta in volta loro ordinate.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

(*Riferimento art. 7 Contratto collettivo nazionale*)

Salvo diversa clausola dell'impegno individuale, il periodo di prova si intende della durata di mesi dodici per i direttori ed agenti, di mesi sei per gli altri impiegati di concetto e di mesi tre per gli impiegati d'ordine.

Art. 5.

CASO IN CUI E' DOVUTO UNO SPECIALE COMPENSO

(*Riferimento art. 15 Contratto collettivo nazionale*)

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia la possibilità di fornire all'impiegato che esplica le sue attività nell'azienda una abitazione decorosa provvista di illuminazione e sufficiente per lui e la famiglia e non possa permettergli l'uso di un appezzamento di terreno per l'orto ed il pollaio ed il prelevamento della legna necessaria per usi domestici, dovrà corrispondere al dipendente un compenso mensile di lire 1.500 (millecinquecento) da computarsi a tutti gli effetti come facente parte dello stipendio. Tale compenso è stato, fino alla data del 31 gennaio 1950, corrisposto computandolo nella paga complessiva dello stipendio mensile in vigore fino a tale data.

Nel caso in cui invece il datore di lavoro abbia la possibilità di fornire soltanto alcune delle suddette corresponsioni, il compenso di cui sopra sarà determinato direttamente tra le parti.

Art. 6.

RITENUTA MENSILE PER VITTO AGLI IMPIEGATI CONVIVENTI IN FATTORIA

(*Riferimento art. 15 Contratto collettivo nazionale*)

Agli impiegati conviventi in fattoria sarà operata una ritenuta mensile di lire 7.500 (settemilacinquecento). Qualora insieme all'impiegato convivano a carico della fattoria alcuni membri della sua famiglia la trattenuta sarà stabilita caso per caso d'accordo con il proprietario.

Art. 7.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

(*Riferimento art. 35 Contratto collettivo nazionale*)

Agli effetti della classificazione delle aziende in grandi, medie e piccole, è considerata:

a) *grande azienda*: quella oltre 20 unità poderali od ortive;

b) *media azienda*: quella tra le 9 (nove compreso) e le venti unità poderali od ortive;

c) *piccola azienda*: quella fino alle 8 (otto compreso) unità poderali od ortive.

Si concorda inoltre che 25 ettari coltivati in economia o a camporaioli o vignaioli dovranno equivalere ad una unità poderale.

Art. 8

MINIMI DI STIPENDIO

(*Riferimento art. 35 Contratto collettivo nazionale*)

A partire dal 1° febbraio 1950 i minimi di stipendio da corrispondere alle varie categorie degli impiegati di concetto e d'ordine sono quelli di cui alle annesse tabelle.

Art. 9.

TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

(*Riferimento art. 35 Contratto collettivo nazionale*)

Nelle aziende ove per consuetudine venga fatto all'impiegato un trattamento più favorevole, questo dovrà essere mantenuto a titolo personale.

Art. 10.

DURATA DEL PRESENTE PATTO

Il presente patto è di durata indeterminata e potrà essere disdettato a richiesta di una delle due parti contraenti in qualsiasi momento per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di 30 giorni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 FEBBRAIO 1954 PER LA DETERMINAZIONE DEI MINIMI DI STIPENDIO PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Il giorno 17 febbraio 1954

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Livorno, rappresentata dal suo vice presidente ing. *Giusto Cancellieri,* dai sigg. dott. *Pier Luigi Vestrini,* dott. *Giancarlo Mannoni,* assistiti dal dott. *Ettore Mannucci,* direttore della predetta Unione

e

l'Associazione Provinciale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole di Livorno, rappresentata dal suo presidente per. agr. *Ruggero Salimbeni,* assistito dal vice presidente dell'Associazione stessa rag. *Natale Borgioli* e dal rag. *Bruno Brignole;*

prese in esame le richieste avanzate dall'Associazione provinciale degli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole è stato raggiunto il seguente accordo:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1954 gli stipendi da corrispondere alle varie categorie degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole sono quelli di cui alla annessa tabella.

Art. 2.

A partire dal 1° marzo 1954 agli impiegati conviventi in fattoria sarà operata la seguente trattenuta mensile:

A) impiegati di grandi aziende . . . . L. 18.500

B) impiegati di medie aziende:

a) direttori, agenti, capi reparto e contabili, sotto agenti e addetti alla contabilità, esclusi i sotto agenti e gli addetti alla contabilità patentati » 16.500

b) sotto agenti e addetti alla contabilità patentati e impiegati d'ordine addetti a servizi e reparti . . . . . » 15.000

c) impiegati d'ordine, assistenti e ausiliari e amanuensi . . . . L. 13.000

C) impiegati di piccole aziende:

a) direttori e agenti . . . . » 16.000

b) sotto agenti e addetti alla contabilità e impiegati d'ordine . . . . » 15.000

Qualora insieme all'impiegato convivano a carico della fattoria alcuni membri della sua famiglia, la trattenuta sarà stabilita caso per caso d'accordo col datore di lavoro.

Art. 3.

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia la possibilità di fornire all'impiegato, che esplica la sua attività nell'azienda, una abitazione decorosa provvista di illuminazione e sufficiente per lui e la famiglia e non possa permettergli l'uso di un appezzamento di terreno per l'orto ed il pollaio ed il prelevamento della legna necessaria per usi domestici, dovrà corrispondere al dipendente, a partire dal 1° marzo 1954, un compenso mensile di L. 3.500, da computarsi a tutti gli effetti come facente parte dello stipendio.

Nel caso in cui invece il datore di lavoro abbia la possibilità di fornire soltanto alcune delle suddette corresponsioni, il compenso di cui sopra sarà determinato direttamente fra le parti.

Art. 4.

Restano ferme tutte le norme contrattuali di cui al Patto provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali del giorno 8 febbraio 1950 che non siano in contrasto con le norme del presente accordo.

Art. 5.

Il presente accordo è di durata indeterminata e potrà essere disdettato a richiesta di una delle due parti contraenti in qualsiasi momento per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di 30 giorni.

TABELLA DEGLI STIPENDI DA CORRISPONDERE AGLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DAL 1° AGOSTO 1958

Gli stipendi da corrispondere dal 1° agosto 1958 agli impiegati di aziende agricole e forestali, per effetto della variazione di contingenza conseguente all'applicazione della scala mobile in agricoltura, sono quelli risultanti dalla seguente tabella:

QUALIFICHE	GRANDI AZIENDE		MEDIE AZIENDE		PICCOLE AZIENDE	
	Totale	Trattenuta mensile per i conviventi in fattoria	Totale	Trattenuta mensile per i conviventi in fattoria	Totale	Trattenuta mensile per i conviventi in fattoria
Impiegati di concetto						
Direttori:						
Laureati	61.670	18.500	55.330	16.500	52.315	16.000
Periti e diplomati	60.890	18.500	53.810	16.500	50.855	16.000
Patentati	58.520	18.500	52.320	16.500	49.385	16.000
Agenti:						
Laureati	56.670	18.500	50.585	16.500	48.140	16.000
Periti e diplomati	55.245	18.500	49.185	16.500	46.750	16.000
Patentati	53.695	18.500	47.715	16.500	44.840	16.000
Capi reparto e contabili:						
Laureati	46.645	18.500	41.195	16.500	—	—
Periti e diplomati	45.505	18.500	40.120	16.500	—	—
Patentati	44.345	18.500	39.050	16.500	—	—
Sottoagenti e addetti contabilità:						
Laureati	44.145	18.500	38.745	16.500	—	—
Periti e diplomati	42.945	18.500	37.695	16.500	36.140	15.000
Patentati	42.750	18.500	36.185	15.000	35.250	15.000
Impiegati d'ordine						
Addetti a servizi e reparti	42.750	18.500	36.185	15.000	34.030	15.000
Assistenti e Ausiliari	41.935	18.500	34.160	13.000	33.065	15.000
Amanuensi	40.985	13.500	32.575	13.000	—	—

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 SETTEMBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Il giorno 21 settembre 1959 in Lucca, nella Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI LUCCA, rappresentata dal suo Presidente, avv. *Gaetano Montauti* e dal Direttore dott. *Claudio Parducci*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DI LUCCA, rappresentato dal suo Presidente, sig. *Pasquale Traballesi* assistito dal Segretario sig. *Giulio Ceccotti*,

in applicazione dell'art. 37 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di Aziende agricole e forestali, del 21 ottobre 1958,

si è stipulato il presente Contratto integrativo da valere per gli impiegati dipendenti da Aziende agricole e forestali della provincia di Lucca con decorrenza dal 1° febbraio 1960:

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Agli effetti della determinazione dei mimini di stipendio, le Aziende agricole sono classificate come appresso:

Piccole Aziende: fino a 30 ettari di terreno coltivato.

Medie Aziende: dai 31 a 70 ettari di terreno coltivato.

Grandi Aziende: oltre i 70 ettari di terreno coltivato.

Qualora appezzamenti di bosco facciano parte integrante dell'Azienda, si stabilisce che — agli effetti della classificazione suddetta — ogni 10 (dieci) ettari di bosco equivalgono ad 1 (uno) ettaro di terreno coltivato.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEGLI IMPIEGATI

IMPIEGATI DI CONCETTO

Dirigenti: Sono considerati Dirigenti quegli impiegati che sono rivestiti di tutti o di una parte principale dei poteri del datore di lavoro su tutta l'Azienda con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa e ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo o in entrambi, in virtù di ampia procura scritta, specialmente in fatto di rappresentanza o sostituzione del datore di lavoro, e che rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o chi per lui.

La determinazione degli stipendi per tale categoria - soggiacendo ad una valutazione fiduciaria soggettiva, in quanto su di essi possono influire caso per caso elementi vari - è lasciata all'accordo delle parti.

Comunque gli stipendi annui per questa categoria non possono essere inferiori ai minimi fissati per la categoria dei Direttori, intendendosi peraltro che tale fissazione non implica riduzione degli stipendi goduti dagli impiegati già in servizio all'entrata in vigore del presente contratto.

Direttori: Sono qualificati tali gli impiegati muniti di procura rilasciata dal datore di lavoro e che con autonomia di concezione ed apporto di iniziativa collaborano direttamente al conduttore o chi per esso nella organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, per il maggior rendimento di essa.

Agenti: Sono qualificati agenti o fattori gli impiegati che, con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso, con una certa autonomia di concezione ed apporto di iniziativa tecnica collaborano alla gestione dell'azienda esplicando quelle funzioni ed esercitando quelle facoltà loro affidate secondo le consuetudini locali.

Capi reparti o contabili: Sono qualificati capi reparto quegli impiegati che, in base alle direttive ricevute esplicano la loro attività professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti, con corrispondente responsabilità tecnica.

Sono qualificati contabili quegli impiegati che assolvono compiti completi e specifici in ordine alla contabilità.

Sottoagenti e addetti alla contabilità con funzioni di concetto: Sono qualificati tali quegli impiegati che, in base alle disposizioni loro impartite e curando l'esecuzione di esse, esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro assegnati.

IMPIEGATI D'ORDINE

Addetti a servizi od a reparti: Sono qualificati tali gli impiegati che, seguendo la guida e le istruzioni del datore di lavoro e degli impiegati di concetto curano il disbrigo di operazioni culturali e le lavorazioni industriali, vigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero curando il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simile, rispondendo dei risultati della attività cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali, documenti ecc., ricevuti in consegna.

Assistenti e ausiliari: Sono qualificati tali gli impiegati che, secondo gli ordini ricevuti caso per caso,

curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi, propongono assunzioni e licenziamenti, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono a lavoratori terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione dei lavori culturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo ed hanno la facoltà di redigere i mensili.

All'ausiliario o assistente che sia l'unico addetto ad una piccola azienda può essere affidata l'attuazione delle direttive generali del conduttore ed una sommaria contabilità relativa all'andamento economico complessivo dell'azienda stessa.

Amanuensi: Sono qualificati amanuensi gli impiegati che assolvono mansioni di ufficio di volta in volta loro ordinate.

Nell'ambito della categoria degli impiegati di concetto con mansioni tecnico amministrative si distinguono inoltre, ai fini delle tariffe, gli impiegati tecnici laureati, periti agrari, diplomati in scuole tecniche in genere, o pratiche di agricoltura, patentati ai sensi del regio decreto legge 1° marzo 1928, n. 697, e non tecnici o pratici, non muniti cioè di alcuno dei titoli di studio o documenti di abilitazione sopradetti.

Art. 3.

MINIMI DI STIPENDIO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Con decorrenza 1° febbraio 1960 gli stipendi mensili, comprensivi delle indennità di contingenza e di carovita, sono i seguenti, salvo eventuali variazioni per effetto dell'applicazione del congegno di scala mobile (Accordo nazionale del 26 aprile 1954):

A) IMPIEGATI DI CONCETTO:

	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
1) *Direttori*:	—	—	—
Dottori in agraria	40.056	48.211	55.603
Periti agrari	38.674	46.651	53.999
Tecnici agrari con o senza titoli	37.750	45.918	53.290
2) *Agenti*:			
Dottori in agraria	37.338	44.469	51.045
Periti agrari	34.956	42.090	48.578
Tecnici agrari con o senza titoli	33.781	40.921	47.391
3) *Capi reparto e contabili*:			
Dottori in agraria	25.905	31.209	35.996
Periti agrari	25.135	30.460	35.230
Tecnici agrari con o senza titoli	24.681	30.058	34.828
4) *Sottoagenti e addetti contabili*:			
Periti agrari	24.186	29.183	33.823
Tecnici agricoli con o senza titoli	23.880	28.847	33.229

B) IMPIEGATI D'ORDINE:

1) Addetti a servizi ed a reparti	23.594	28.451	32.853
2) Assistenti	23.314	28.126	32.501
3) Amanuensi	22.692	27.430	31.675

Per gli impiegati che prestano la loro opera in più aziende sia per la determinazione dell'orario di lavoro, sia per le ferie, come per i minimi di stipendio - data la diversità delle caratteristiche che sostanziano e distinguono l'uno dall'altro questo speciale rapporto nella provincia di Lucca - si ritiene opportuno di lasciare alle parti la facoltà di stabilire accordi individuali particolari.

Art. 4.

TRATTENUTA PER CONVIVENZA

Con decorrenza 1° febbraio 1960, la trattenuta da effettuare sullo stipendio dell'impiegato convivente in fattoria, non dovrà superare un terzo dello stipendio percepito.

Art. 5.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELL'ABITAZIONE E ANNESSI

Con decorrenza 1° febbraio 1960, nel caso di mancata concessione dell'abitazione ed annessi (luce, orto, pollaio, legna), l'impiegato avrà diritto alla corresponsione di una indennità nella seguente misura:

Per la mancata concessione della abitazione . . . . L. 2000 mensili

Per la mancata concessione della luce . . . . » 500 mensili

Per la mancata concessione dell'orto, del pollaio e della legna . . . » 2000 mensili

Art. 6.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore contrattuali o individuali esistenti per gli impiegati alla entrata in vigore del presente contratto.

Art. 7.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto provinciale di lavoro ha la durata prevista dall'art. 1 del sopracitato Contratto nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958, del quale forma parte integrativa e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 MAGGIO 1951 PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PISA

Il giorno 23 maggio 1951 in Pisa, presso la Sede dell'Unione Agricoltori,

tra

i signori avv. *Cesare Manetti*, Presidente della Sezione prop[illegible]ri conduttori, m.se *Filippo Torrigiani*, dottor *P[illegible]o Cionini Ciardi*, avv. *Arnaldo Dello Sbarba* e cav. *Lazzerino Ferrucci* in rappresentanza della categoria;

e

i signori per. agr. *Giacomo Morini*, Presidente della Sezione impiegati agricoli, *Ilio Barsottini*, Vice presidente, dott. *Luciano Bizzarri*, *Emilio Leoncini*, *Marco Marradini* e *Rodoveo Livini* in rappresentanza della categoria;

sotto la presidenza dell'avv. *Ranieri Del Torto* Presidente della Unione Agricoltori;

è stato convenuto quanto segue:

1) *Classificazione degli impiegati agricoli.*

Rimane in vigore quella prevista dal contratto normativo regionale del 29 luglio 1947 (art. 3). Avranno diritto al trattamento economico del presente contratto quelle guardie giurate cui, oltre alle normali mansioni proprie del loro rapporto di lavoro, siano state normalmente affidate anche mansioni impiegatizie.

2) *Classificazione delle Aziende.*

La classificazione delle aziende viene stabilita nella seguente misura:

Piccole aziende fino a 10 poderi;

Medie aziende da 11 a 25 poderi;

Grandi aziende oltre i 25 poderi.

Nel novero delle unità poderali devono considerarsi anche i terreni a conto diretto, a camporaiolato e a bosco nella seguente misura:

Conto diretto e camporaiolato: Un podere ogni metà della media estensionale poderale.

Bosco: Un podere ogni 100 ettari di bosco nella zona della Sezione di Volterra.

Un podere ogni 50 ettari di bosco nel rimanente della provincia.

3) *Minimi di stipendio.*

I minimi di stipendio per le categorie impiegatizie dell'agricoltura sono, a partire dal 1° maggio 1951, i seguenti:

TECNICI AGRICOLI

Impiegati di concetto	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
Direttori:			
Laureati	—	41.783	45.960
Diplomati	—	40.176	44.194
Provvisti di altri titoli	—	38.568	42.425
Agenti:			
Laureati	32.885	38.688	42.544
Diplomati	31.620	37.200	40.920
Provvisti di altri titoli	30.350	35.712	39.283
Capi reparto:			
Laureati	—	32.033	35.113
Diplomati	—	30.801	33.882
Provvisti di altri titoli	—	29.568	32.526
Sottoagenti:			
Diplomati	24.487	28.807	31.688
Provvisti di altri titoli	23.507	27.654	30.421
Impiegati d'ordine			
Addetti ai servizi od ai reparti e che non siano laureati o diplomati	—	26.712	30.608
Assistenti che non siano laureati o diplomati	—	26.398	30.247

IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Impiegati di concetto	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
Direttori	—	37.796	41.577
Agenti	30.987	35.000	38.497
Capi reparto	—	28.977	31.872
Sottoagenti	23.035	27.102	29.812
Impiegati d'ordine			
Addetti ai serv. o reparti	—	26.188	28.807
Assistenti	—	25.861	28.447
Ausiliari	21.704	25.533	28.088
Guardie giurate con mansioni impiegatizie	21.147	24.879	27.366
Amanuensi	—	24.552	27.007

L'importo degli aumenti periodici (o scatti) già maturati ai sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 luglio 1949, dovrà essere maggiorato del 24% a partire dal 1° maggio 1951.

4) *Regolamentazione per il vitto.*

Le trattenute per i conviventi in Fattoria e per coloro che prelevano i generi prodotti dall'azienda saranno concordate direttamente tra le parti interessate. Si forniscono le seguenti basi indicative, con l'avvertenza che le trattenute vanno gradatamente decrescendo dal 1° al 4° membro della famiglia.

a) *Impiegato che vive completamente nell'azienda*:

Direttore e agente:

Scapolo . . . . L. 12.000 mensili
Famiglia 4 persone . . . . . » 16.000 mensili

Capo reparto, sottoagente, impiegato d'ordine:

Scapolo . . . . L. 10.000 mensili
Famiglia 4 persone . . . . . » 14.000 mensili

b) *Impiegato che gode soltanto della corresponsione dei generi prodotti nell'azienda*:

(Per i generi prodotti nell'azienda s'intendono tutti i generi necessari per il vitto di una famiglia, normalmente prodotti nell'azienda escluso i prodotti dell'orto).

Le trattenute da praticarsi sono le seguenti:

Scapolo . . . . L. 6.500
Famiglia 4 persone . . . . . . » 9.000

A titolo indicativo segnaliamo i tre generi principali da corrispondersi all'impiegato tenendo per base una famiglia di 4 persone:

grano: quintali 8
vino: quintali 6
olio: chilogrammi 60

Mancando la produzione, anche per un anno, di tutti o di parte, di questi 3 prodotti l'azienda dovrà provvedere all'acquisto e alla conseguente fornitura gratuita all'impiegato del genere o dei generi mancanti, o ad una adeguata riduzione della trattenuta.

c) *Impiegato che paga i generi fornitigli dall'azienda*:

Ove non sia possibile per ragioni tecniche, amministrative, od organizzative dell'azienda corrispondere agli impiegati i generi alimentari prodotti nell'azienda stessa (vedi punto *b*), l'impiegato pagherà i generi stessi al prezzo di ammasso o di mercato all'ingrosso se acquistati dall'azienda, od altrimenti provvederà altrove al loro acquisto.

Il suo stipendio, in tal caso, subirà una maggiorazione di L. 5.000 mensili.

d) *Impiegato che convive in azienda ed ha la famiglia residente altrove*:

Nel caso che l'impiegato viva completamente nella azienda ed abbia la propria famiglia a carico residente fuori comune o provincia per cui non sia possibile rifornirla dei generi prodotti nell'azienda, all'impiegato non sarà praticata alcuna trattenuta sullo stipendio, intendendosi compensate le spese di convivenza dal maggior onere ad esso derivante dalla necessità della sua famiglia di approvvigionarsi dei generi sul mercato di residenza.

Questa clausola vale per tutti i casi precostituiti. Per il futuro vale quando l'azienda non può concedere alloggio alla famiglia dell'impiegato o ci siano altre ragioni di carattere eccezionale reciprocamente concordate.

5) *Valore forfetario per alloggio, illuminazione, legna per uso domestico, annessi vari (orto, pollaio, ecc.).*

In base all'art. 15 del Contratto nazionale di lavoro il proprietario fornità gratuitamente all'impiegato la abitazione, l'illuminazione, la legna nei limiti del fabbisogno per usi domestici ed un appezzamento di terreno per l'orto e per il pollaio.

Il valore di quanto sopra viene forfetizzato, in casi di impossibilità di tale corresponsione, nella misura del 12 per cento dello stipendio goduto dall'impiegato stesso.

6) *Mezzi di trasporto.*

L'azienda di norma fornisce i mezzi di trasporto o rimborsa le spese relative per i mezzi di trasporto pubblici (art. 22 contratto nazionale), per i viaggi compiuti per ragioni di servizio.

Quando, d'accordo con il datore di lavoro, l'impiegato fornisce il proprio mezzo di trasporto le parti concorderanno una percorrenza mensile media in chilometri. Il compenso da rimborsarsi al proprietario dell'automezzo viene indicato nella misura seguente:

auto L. 25 al km.;
moto L. 10 al km.;
micromotori L. 5 al km.

Per la bicicletta od altri mezzi le parti stabiliranno un forfait mensile.

7) *Entrata in vigore e durata del contratto.*

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1951. Esso si intende valido per 6 mesi e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata da pervenire alla controparte almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 AGOSTO 1956 RECANTE MODIFICHE AL CONTRATTO PROVINCIALE PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI 23 MAGGIO 1951 DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 8 agosto 1956 fra l'UNIONE AGRICOLTORI e il SINDACATO IMPIEGATI AGRICOLI si è convenuto quanto segue:

Scala mobile. — Poichè le variazioni di scala mobile sono spesso nell'ordine percentuale di pochi decimali e a volte si susseguono bimestre per bimestre, e dato che la loro rigida applicazione, mentre non apporterebbe alcun sostanziale mutamento negli stipendi degli impiegati, provocherebbe notevoli difficoltà di ordine pratico, si conviene di arrotondare a cifra intera dette variazioni. Di tali arrotondamenti in più o in meno ne sarà tenuto conto per i successivi scatti di scala mobile.

Resta pertanto stabilito che le variazioni di scala mobile del 1° aprile 1956 (2,96%) e del 1° giugno 1956 (1,78%) vengono assommate, e il totale (4,74%) arrotondato al 5% con decorrenza di applicazione 1° giugno 1956.

Gli agricoltori vengono così a concedere un arrotondamento in più del 0,26% che, sommato a quello già concesso il 1° agosto 1955 (0,35%) forma un totale del 0,61% a loro credito.

Di tale concessione in più ne sarà tenuto conto nelle prossime variazioni, come detto più sopra.

Trattenute: Allo scopo di applicare anche alle trattenute per convivenza o per corresponsione generi, le variazioni di scala mobile e al fine di perequare tali trattenute che col passar del tempo hanno subito sfasamenti nei confronti della realtà, i dati relativi vengono così aggiornati.

Conviventi:

Direttore e agente:		
Scapolo	L.	14.500
2 persone	»	17.500
3 persone	»	19.000
4 persone	»	20.400
Caporeparto sotto agente e impiegato d'ordine:		
Scapolo	L.	12.500
2 persone	»	15.000
3 persone	»	17.000
4 persone	»	18.500
Che godono solo corresponsione generi:		
Scapolo	L.	7.500
2 persone	»	8.500
3 persone	»	9.500
4 persone	»	10.500

Unificazione delle tabelle stipendi: Per scopi di ordine pratico e stante la quasi totale non applicazione della tabella stipendi « Impiegati Tecnici e Amministrativi » questa tabella viene soppressa con decorrenza 1° giugno c.a.

La prima tabella « Tecnici Agricoli » viene però integrata delle qualifiche prima mancanti: « ausiliari » « guardie giurate con mansioni impiegatizie », « amanuensi ».

Trattamento particolare per i sotto agenti di prima nomina: Allo scopo di favorire nelle aziende l'assunzione di giovani tecnici agricoli e d'altra parte al fine di rendere più equa la distanza fra lo stipendio dell'agente e quello del sotto agente, di prima nomina, è stato stabilito che i primi 5 anni, oltre il periodo di apprendistato, lo stipendio da corrispondere al sottoagente, viene decurtato del 20 per cento nei confronti di quelli previsti dalle tabelle.

Questo periodo di tirocinio non può superare i cinque anni suddetti e pertanto il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'interessato una dichiarazione al termine dei 5 anni o comunque del periodo trascorso alle dipendenze nella veste suddetta.

E' pacifico che il periodo trascorso presso una azienda in veste di tirocinante dovrà valere anche per la nuova azienda nella quale il sottoagente verrà assunto.

Pertanto compiuti i 5 anni di tirocinio alle condizioni suddette ed anche presso più aziende il sottoagente avrà diritto al pieno trattamento previsto dai contratti per la sua categoria.

Il periodo di tirocinio oltre a costituire a tutti gli effetti anzianità di servizio lascia all'interessato il pieno godimento al diritto degli scatti triennali e della applicazione della scala mobile.

Tabella degli stipendi base dal 1° giugno 1956

TECNICI AGRICOLI - IMPIEGATI DI CONCETTO

	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
Direttori:	—	—	—
Laureati	—	52.265	57.524
Diplomati	—	50.272	55.310
Provvisti di altri titoli	—	48.274	53.096
Agenti:			
Laureati	41.136	48.390	53.261
Diplomati	39.586	46.568	51.212
Provvisti di altri titoli	37.980	44.679	49.165

Capi reparto:	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
Laureati	—	40.084	43.961
Diplomati	—	38.534	42.410
Provvisti di altri titoli	—	36.984	40.692
Sottoagenti.			
Diplomati	30.616	35.998	39.641
Provvisti di altri titoli	29.399	34.602	38.092

IMPIEGATI D'ORDINE

	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
Addetti ai servizi ed ai reparti e che non siano laureati o diplomati	—	33.440	38.312
Assistenti che non siano laureati o diplomati	—	33.052	37.870
Ausiliari	27.128	31.945	35.156
Guardie giur. con mans. impiegatizie	26.464	31.115	34.215
Amanuensi	—	30.727	33.773

Tabella degli stipendi degli impiegati agricoli con decorrenza dal 1° agosto 1958 per variazione di scala mobile

TECNICI AGRICOLI - IMPIEGATI DI CONCETTO

Direttori:	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
Laureati	—	56.041	61.879
Diplomati	—	53.904	59.305
Provvisti di altri titoli	—	51.762	56.932
Agenti:			
Laureati	44.108	51.886	57.109
Diplomati	42.445	49.931	54.811
Provvisti di altri titoli	40.724	47.906	52.717
Capi reparto:			
Laureati	—	42.980	47.137
Diplomati	—	41.318	45.474
Provvisti di altri titoli	—	39.656	43.632
Sottoagenti:			
Diplomati	32.827	38.598	42.506
Provvisti di altri titoli	31.523	37.102	40.844

IMPIEGATI D'ORDINE

	Piccole aziende	Medie aziende	Grandi aziende
Addetti ai servizi od ai reparti e che non siano laureati o diplomati	—	35.844	41.039
Assistenti che non siano laureati o diplomati	—	35.427	40.565
Ausiliari	29.088	34.252	37.695
Guardie giur. con mans. impiegatizie	28.376	33.363	36.685
Amanuensi	—	32.497	36.213

Agli stipendi base suddetti deve essere apportata la maggiorazione del 5%, 10%, 15%, 20% a seconda che l'impiegato abbia maturato 1-2-3-4 scatti di anzianità.

Trattenute - Conviventi:

Direttore e agente:

Scapolo	L.	14.500
2 persone	»	17.500
3 persone	»	19.000
4 persone	»	20.400

Caporeparto sotto agente e impiegato d'ordine:

Scapolo	L.	12.500
2 persone	»	15.000
3 persone	»	17.000
4 persone	»	18.500

Che godono solo corresponsione generi:

Scapolo	L.	7.500
2 persone	»	8.500
3 persone	»	9.500
4 persone	»	10.500

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1665.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Bergamo, Como, Firenze, Genova e Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e l'Associazione Dirigenti Aziende Commerciali;

Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Dirigenti Aziende Commerciali;

Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e il Sindacato Toscano Dirigenti Aziende Commerciali;

Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Associazione Ligure Dirigenti di Aziende Commerciali;

Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti e la Sezione Provinciale della Associazione Regionale dei Dirigenti di Aziende Commerciali della Sicilia;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 7 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività commerciale per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959;

— per la provincia di Como, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959;

— per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957;

— per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;

— per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Bergamo, Como, Firenze, Genova, Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 46. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 GIUGNO 1959, RELATIVO AI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1959 il giorno 23 del mese di giugno in Bergamo presso la sede dell'Associazione Esercenti e Commercianti

tra

l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI della Provincia di Bergamo rappresentata dal suo Presidente commendatore *Francesco Moretti,* e dal Vice Presidente rag. *Giuseppe Mazzoleni,* assistiti dal cav. *Eraldo Mazzoleni* e dal sig. *Michele Poma,* rispettivamente Direttore e Funzionario dell'Associazione

e

l'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI rappresentata per delega dal suo Presidente comm. *Mario Negri,* dal comm. *Leo Gentilini* di Bergamo;

in analogia a quanto disposto dall'art. 1 degli Accordi *Nazionali 5 dicembre 1955 e 28 giugno 1958 relativi al* conglobamento delle voci della retribuzione (stipendio, indennità di contingenza con relativi punti di « scala mobile » a tutto il 30 aprile 1957, indennità di caropane) dei dipendenti delle aziende commerciali si è proceduto alla stipulazione del presente Accordo Economico integrativo per i dirigenti di aziende commerciali da valere per la Provincia di Bergamo a far tempo dall'1 luglio 1959.

Art. 1.

Il trattamento minimo di stipendio per i dirigenti attualmente in servizio è fissato in L. 160.000 mensili oltre l'indennità di contingenza di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Per i dirigenti di prima assunzione o di prima nomina dopo l'entrata in vigore del presente contratto, il trattamento minimo di stipendio è fissato in lire 125.000 mensili per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione ovvero dalla data di nomina a dirigente, oltre l'indennità di contingenza di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'indennità di contingenza da corrispondersi ai dirigenti di aziende commerciali resta fissata negli importi stabiliti per il personale di categoria A dipendente da aziende commerciali della Provincia di Bergamo (misura in atto alla data di decorrenza del presente accordo L. 4.459 mensili) e subirà le variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile per gli impiegati del commercio, secondo gli accordi sindacali stipulati in materia.

Art. 4.

NORME PARTICOLARI PER LE CONTROVERSIE E PER LE PICCOLE AZIENDE

Eventuali controversie che dovessero sorgere circa i criteri di applicazione del presente accordo saranno esaminate ed eventualmente risolte con l'intervento delle Associazioni territoriali competenti.

Art. 5.

Per la regolamentazione degli istituti normativi e per quanto non previsto dal presente accordo economico provinciale valgono le norme di cui al Contratto nazionale di lavoro 2 maggio 1957 e successive modifiche.

Art. 6.

Il presente accordo avrà vigore dall'1 luglio 1959 e scadrà il 30 giugno 1961.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno. Nel caso di disdetta il presente accordo continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempre che tale stipulazione sia conclusa entro il termine di tre mesi.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 MARZO 1959, RELATIVO AI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI COMO

L'anno 1959 il giorno 25 del mese di marzo in Como, presso la sede della Unione delle Associazioni dei Commercianti della provincia di Como,

tra

l'Unione delle Associazioni dei Commercianti della provincia di Como, rappresentata dal suo Presidente comm. *Silvio de Mas,*

e

il Sindacato Provinciale Dirigenti Aziende Commerciali di Como, rappresentato dai sigg. *Benzoni Giovanni* e *Ganzetti* rag. *Oreste,* rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Sindacato stesso,

con l'assistenza del rag. *Ugo de Mas,* Direttore della predetta Unione,

in analogia a quanto disposto dell'art. 1 dell'Accordo Nazionale 5 dicembre 1955 e dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio 28 giugno 1958, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento minimo di stipendio per i Dirigenti di aziende commerciali, attualmente in servizio, è fissato in L. 180.000 mensili (cifra derivante dalla sommatoria della paga base tabellare precedente, dell'indennità di contingenza con relativi punti di « scala mobile » a tutto il 30 aprile 1957 nonchè dell'indennità di caro pane, e di una congrua maggiorazione conseguente all'aumentato costo della vita). - Rimane escluso dal conglobamento l'ammontare dei punti di « scala mobile » derivanti da variazioni successive al 30 aprile 1957, che attualmente si compendia in L. 5.343 mensili.

Art. 2.

Per i dirigenti di prima assunzione o di prima nomina dopo l'entrata in vigore del presente contratto, il trattamento minimo di stipendio è fissato in L. 150.000 mensili per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione ovvero dalla data di nomina a Dirigente (cifra derivante dalla sommatoria della paga base tabellare precedente dell'indennità di contingenza con relativi punti di « scala mobile » a tutto il 30 aprile 1957 nonchè dell'indennità di caro pane, e di una congrua maggiorazione conseguente all'aumentato costo della vita). Rimane escluso dal conglobamento l'ammontare dei punti di « scala mobile » derivanti da variazioni successive al 30 aprile 1957, che attualmente si compendia in L. 5.343 mensili.

Art. 3.

I punti dell'indennità di contingenza da corrispondersi ai Dirigenti di aziende commerciali, nei modi sopra indicati, si intendono negli importi stabiliti per il personale di categoria *A,* dipendente da aziende commerciali della provincia di Como e subiranno le variazioni derivanti dall'applicazione della « scala mobile » per gli impiegati del commercio secondo gli accordi sindacali stipulati in materia.

Art. 4.

Eventuali controversie che dovessero sorgere circa i criteri di applicazione del presente accordo saranno esaminate ed eventualmente risolte con l'intervento delle Associazioni territoriali competenti.

Art. 5.

Per la regolamentazione degli istituti normativi e per quanto non previsto dal presente accordo economico provinciale valgono le norme di cui al Contratto Nazionale di Lavoro 2 agosto 1957 e successive modifiche.

Art. 6.

Il presente accordo ha vigore dall'1 marzo 1959 e scadrà il 31 dicembre 1959. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta il presente accordo continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempre che tale stipulazione sia conclusa entro il termine di tre mesi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 FEBBRAIO 1957, RELATIVO AI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1957, il 16 febbraio, presso la sede dell'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Firenze, a completamento del precedente accordo 24 maggio 1956 (scadente il 31 dicembre 1957),

tra

l'UNIONE GENERALE DEI COMMERCIANTI DI FIRENZE, rappresentata dal suo Presidente comm. *Valfrè Franchini* e dal Vice Presidente cav. *Amedeo Niccolini,* delegato agli affari sindacali, assistito dal dott. *Giacomo Giannoni,* Capo Ufficio Rapporti di Lavoro e Legislazione Sociale dell'Unione stessa;

e

il SINDACATO TOSCANO DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI, rappresentato dal suo Presidente gr. uff. *Luigi Lodolini,* assistito dal rag. *Antonio Zini,* si è concordato quanto segue:

1) Con decorrenza dall'1 marzo 1957 il minimo di retribuzione fissa conglobata a tutto il 28 febbraio 1957 per i Dirigenti delle Aziende Commerciali della provincia di Firenze, con più di 2 anni di servizio o di nomina nella stessa azienda, resta determinato in complessive L. 151.000 mensili (esclusa la indennità di caropane).

2) Per i Dirigenti di cui sopra, la cui anzianità di servizio è inferiore ai 2 anni, tale minimo di retribuzione fissa è di L. 131.000 mensili (esclusa la indennità di caropane).

3) In aggiunta ai minimi di cui sopra dovranno essere eventualmente corrisposti ai Dirigenti di Azienda in parola gli importi della indennità di contingenza ecc., nelle misure che venissero a formarsi nuovamente per il personale di categoria *A* dipendente da Aziende Commerciali, dopo la data dell'1 marzo 1957.

4) Le parti, con il presente accordo complementare, hanno inteso fissare i minimi di retribuzione fissa spettanti ai Dirigenti di Aziende Commerciali della Provincia di Firenze, fermo restando le condizioni di miglior retribuzione godute in atto dai singoli Dirigenti all'atto della stipulazione del presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1959, RELATIVO AI DIRIGENTI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ventinove del mese di settembre in Genova

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Genova, in persona del suo Presidente comm. *Callisto Bagnara,* assistito dal dott. *Giorgio San Fiorenzo*

e

l'ASSOCIAZIONE LIGURE DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI, in persona del suo Presidente comm. *Angelo Mainoldi,* assistito dal dott. *Franco Faccin*

in esito alle trattative intercorse

è stipulato il presente contratto integrativo al Contratto Nazionale 2 maggio 1957, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse.

Art. 1.

A decorrere dall'1 ottobre 1959 il trattamento minimo di stipendio per i dirigenti dipendenti dalle aziende commerciali della Provincia di Genova è fissato come segue:

Dirigente di Cat. A — e cioè il Dirigente investito della rappresentanza dell'intero complesso aziendale nei confronti dei terzi in virtù di procura generale espressa o tacita, con potere discrezionale nella determinazione delle direttive concrete di attività interna ed esterna, con subordinazione immediata ed esclusiva verso il datore di lavoro dal quale riceve solo le direttive di carattere generale, con superiorità gerarchica e potere disciplinare nei confronti di tutto il personale e con responsabilità diretta verso il datore di lavoro circa l'andamento generale dell'Azienda. Lire 175.000 lorde mensili.

Dirigente di Cat. B — e cioè il Dirigente che, munito di procura espressa o tacita, rappresenta il datore di lavoro nei confronti dei terzi relativamente ad uno dei rami dell'attività aziendale (tecnico-produttivo, commerciale, amministrativo, ecc.) con superiorità gerarchica e relativo potere disciplinare sulla parte del personale ivi addetto e con responsabilità diretta verso il datore di lavoro sull'andamento di detto ramo della Azienda. Lire 145.000 lorde mensili.

Tali minimi di stipendio sono comprensivi dell'indennità di contingenza e dei relativi punti di scala mobile, scattati a tutto il 30 aprile 1957, nonchè dell'indennità di mensa.

Rimane esclusa dai suddetti minimi, e pertanto deve essere corrisposta a parte, la cifra dei punti di scala mobile, derivante da variazioni successive al 30 aprile 1957, nella stessa misura prevista per gli impiegati di categoria A-1 delle Aziende Commerciali della Provincia di Genova.

Per i dirigenti di nuova assunzione o di nuova nomina, dopo l'entrata in vigore del presente contratto, i minimi di retribuzione sopra indicati si intendono ridotti del 15 per cento per il primo triennio di servizio.

Art. 2.

Nel caso in cui il dirigente già usufruisse di un trattamento economico pari o superiore ai minimi contrattuali di cui al precedente art. 1, l'eventuale sistemazione dei rapporti retributivi è lasciata alla libera contrattazione tra l'Azienda e il Dirigente.

Resta comunque convenuto che, ove il Dirigente, alla data di entrata in vigore del presente contratto, usufruisse di aumento sotto forma di assegni di merito *ad personam,* questi verranno confermati e riportati in cifra sui suddetti minimi contrattuali.

Art. 3.

Le eventuali controversie di interpretazione e di applicazione del presente accordo saranno esaminate e risolte tra le Organizzazioni provinciali contraenti.

Art. 4.

Il presente Contratto è applicabile solamente nei confronti dei Dirigenti regolarmente iscritti e rappresentati dall'Associazione Ligure Dirigenti Aziende Commerciali.

Art. 5.

Il presente contratto provinciale ha vigore dal 1° ottobre 1959 e scadrà il 30 settembre 1960. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle Parti stipulanti all'altra a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della sua scadenza, e così di seguito per gli anni successivi.

Nel caso di avvenuta disdetta, il presente Contratto resterà in vigore fino alla stipulazione del nuovo contratto, semprechè tale stipulazione avvenga entro il termine di otto mesi dalla scadenza del contratto disdettato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 APRILE 1959, RELATIVO AI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno millenovecentocinquantanove addì 1 aprile in Palermo

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI rappresentata dal suo Presidente comm. *Giovanni Pravatà* assistito dai sigg. *Agostino Randazzo*, dott. *Tommaso Savona* e comm. *Filippo Arista* e dal Segretario Generale rag. *Salvatore Zappalà* e la ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI della Sicilia, Sezione Provinciale di Palermo rappresentata dal suo Presidente cav. uff. *Alfonso Raimondi* assistito dal sig. rag. *Guaitoli Vincenzo*.

Nel procedere alla operazione di conglobamento della retribuzione, adottando i criteri dell'Accordo Nazionale di conglobamento 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende commerciali si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al C. C. N. di lavoro per i dirigenti da aziende commerciali stipulato a Roma il 18 novembre 1948, rinnovato e modificato con gli accordi nazionali 13 marzo 1952-16 dicembre 1952 e 1 luglio 1953, da valere per i dirigenti di Aziende Commerciali della Provincia di Palermo.

Art. 1.

Con decorrenza 1 aprile 1959 provvedendo al conglobamento di sei punti di contingenza scattati in applicazione dell'accordo nazionale scala mobile 17 gennaio 1951 tra il dicembre 1955 e il 30 novembre 1956 e la indennità di caropane,

si determinano i seguenti minimi di stipendio mensili a lordo di ritenute, per i Dirigenti di Aziende Commerciali di cui al C. C. N. sopra richiamato:

a) Dirigenti con più di 2 anni di anzianità . . . . L. 160.000

b) Dirigenti di nuova assunzione per i primi 2 anni di servizio . . . » 125.000

Ai dirigenti retribuiti in tutto o in parte a provvigione, cointeressenza, dovrà essere garantito il minimo di cui sopra con conguaglio annuale.

Art. 2.

SCALA MOBILE

In aggiunta allo stipendio di cui all'art. 1 del presente contratto verrà corrisposta al Dirigente di Azienda lo importo della indennità di contingenza nella misura stabilita per il personale di categoria *A*/1 per l'ammontare di 6 punti in base allo accordo 29 aprile 1957 per l'importo di L. 5.343 cui si aggiungeranno successivamente gli eventuali punti maturandi.

Art. 3.

Gli stipendi di cui all'art. 1 e la indennità di scala mobile di cui all'art. 2 assorbono fino alla concorrenza del suo ammontare la corrispondente parte delle altre competenze (indennità presenza carovita ed extra carovita) già corrisposte per legge o per liberalità.

Art. 4.

Le parti con il presente contratto provinciale integrativo hanno inteso fissare i minimi di retribuzione e non di ridurre quelli di fatto eventualmente superiori ai detti minimi, per i quali viggono le norme di cui all'art. 54 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1131.

Art. 5.

Il presente contratto annulla e sostituisce quello stipulato il 10 luglio 1956, entra in vigore il 1 aprile 1959 ed avrà la durata di anni uno. In caso di mancata disdetta da notificarsi due mesi prima della scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Art. 6.

Le eventuali controversie individuali che dovessero sorgere in sede di applicazione del presente contratto e che non trovassero soluzione diretta tra le parti interessate dovranno essere sottoposte allo esame della apposita Commissione Paritetica costituita e composta da due rappresentanti della Federazione Provinciale dei Commercianti e da due rappresentanti della Associazione Regionale Dirigenti Aziende Commerciali di Sicilia Sezione di Palermo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1666.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Udine e Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti per la provincia di Udine:

l'accordo collettivo 28 gennaio 1948, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

l'accordo collettivo 25 maggio 1951, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani del Friuli, la Associazione Artigiani Destra Tagliamento, l'Associazione Artigiani Maniaghese, l'Associazione Artigiani di Sacile e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

l'accordo collettivo 9 dicembre 1955, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 25 maggio 1951;

l'accordo collettivo 4 giugno 1957, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 25 maggio 1951;

il contratto collettivo 4 maggio 1959, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani Destra Tagliamento, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Maniago, la Libera Unione Mandamentale Artigiani di Sacile, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Sacile, e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

l'accordo collettivo 18 maggio 1953, per i pittori e decoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani Destra Tagliamento, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Sacile, l'Associazione Mandamentale Artigiani di Maniago e la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Edilizia e Affini - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani, l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani di Monfalcone e Mandamento e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione Italiana Sincadati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 e 21 della provincia di Udine, rispettivamente in data 29 novembre 1960 e 26 gennaio 1961, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 28 gennaio 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 25 maggio 1951, l'accordo collettivo 9 dicembre 1955, l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane, il contratto collettivo 4 maggio 1959, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 18 maggio 1953, relativo ai pittori e ai decoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle provincie di Udine e Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 47. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 GENNAIO 1948 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 28 del mese di gennaio 1948 presso la Sede dell'Unione Artigiani tra i signori:

Diego Di Natale, presidente dell'Unione Artigiani della Provincia assistito dai signori *Nardoni Luigi, Pellizzoni Giovanni, Dorio Antonio, Lederer Walter* ed il direttore dell'Unione predetta rag. *Elmo Traccanelli;*

e i signori *Elso Gasparotto* dell'Ufficio Contratti e Vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Udine assistito dal sig. *Chiappino Riserio,* segretario del Sindacato Provinciale del Legno;

sciolta la riserva formulata dall'accordo provvisorio sulla gratifica natalizia, stipulato nel mese di dicembre; dopo animata discussione viene stabilito il seguente accordo che definisce la corresponsione della gratifica natalizia anno 1947 per tutti i dipendenti da *aziende artigiane della Provincia, esclusi quei lavoratori che sono già regolamentati da Contratto Nazionale* (*barbieri*).

	Paga base	Contingenza mese di dicembre	
Operai con oltre 25 anni di età ambo i sessi .	ore 200	ammogliati	ore 200
		celibi	ore 180
Operai dai 21 ai 25 anni di età ambo i sessi .	ore 200	ammogliati	ore 100
		celibi	ore 50
Operai dai 18 ai 21 anni di età ambo i sessi .	ore 200		ore 30
Apprendisti di ambo i sessi	ore 200		ore —

Le parti stipulanti si impegnano di incontrarsi entro un mese per studiare e definire un accordo normativo che comprende, oltre le altre indennità previste per i lavoratori dell'industria, anche la gratifica natalizia per l'anno 1948 restando inteso fin d'ora che un eventuale accordo in tale senso sarà condizionato all'approvazione delle due Organizzazioni nazionali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 MAGGIO 1951 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 25 del mese di maggio 1951, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Udine, rappresentato dal dottor *Esposito Federico*,

tra

l'Unione Artigiani della Provincia, rappresentata dal presidente sig. *Diego Di Natale* e sig. *Nardoni Luigi*, vice presidente, assistiti dal sig. *Molina;*

l'Associazione Artigiani del Friuli, rappresentata dal sig. *Pianta Fausto* del Comitato direttivo, assistito dal segretario dell'Associazione sig. *Traccanelli Elmo;*

l'Associazione Artigiani Destra Tagliamento, rappresentata dal segretario sig. *Forgieri Lorenzo;*

l'Associazione Artigiani Maniaghese, rappresentata dal presidente sig. *Conozzatto Costante* assistito dal sig. *Zucchin Osvaldo*, segretario dell'Associazione stessa;

l'Associazione degli Artigiani di Sacile, rappresentata dal presidente sig. *Cocchi Cesare* assistito dal segretario sig. *Peruch Omero;*

la Camera Confederale del Lavoro di Udine rappresentata dal sig. *Elso Gasparotto,* responsabile dell'Ufficio contratti e vertenze e dal sig. *Chiappino Riserio* del Sindacato provinciale del Legno;

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Maieron Iginio,* segretario sindacale dell'Unione predetta;

la Camera Sindacale della U.I.L., rappresentata dal segretario sig. *Ferrante Alceste;*

esaminate le richieste presentate dalle Organizzazioni dei lavoratori nell'ordine sopraelencate, dopo approfondita discussione viene concluso il seguente accordo salariale, *da valere per i dipendenti da aziende artigiane operanti nella provincia di Udine*:

Gruppo A: Appartengono al gruppo: Le aziende del legno-ferro e metalli. Installatori di impianti. Sartorie di prima e seconda categoria. Calzolerie di lusso. Orafi argentieri. Orologiai. Ceramisti. Fotografi. Strumenti musicali. Edili marmo pietra ed affini. Articoli sanitari. Mugnai. Radio. Arti miste:

Oraria	Paga base		Ind. contingen.		Totale	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Operai specializzati:						
oltre i 25 anni . .	65	38	71	62	136	100
Operai qualificati:						
oltre i 25 anni . .	49	34	70	62	119	96
dai 21 ai 25 anni .	42	31	60	52	102	83
dai 18 ai 21 anni .	32	24	55	45	87	69

Gruppo B - Appartengono al gruppo: Pittori imbianchini. Sartorie di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Maglierie, Ricamo. Tessitura a mano. Calzolai. Ciabattini. Zoccolai. Giardinieri.

Oraria	Paga base		Ind. contingen.		Totale	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Operai specializzati:						
oltre i 25 anni . .	62	37	71	62	133	99
Operai qualificati:						
oltre i 25 anni . .	46	33	70	62	116	95
dai 21 ai 25 anni .	40	30	60	52	100	82
dai 18 ai 21 anni .	30	23	55	45	85	68

Apprendisti	Paga base		Ind. contingen.		Totale	
	Rag.zzi	Rag.zze	Rag.zzi	Rag.zze	Rag.zzi	Rag.zze
1º quarto apprendistato	volontaria		volontaria		volontaria	
2º quarto apprendistato	7 —	6 —	12,50	10 —	19,50	16 —
3º quarto apprendistato	14 —	12 —	25 —	20 —	39 —	32 —
4º quarto apprendistato	21 —	18 —	37,50	30 —	58,50	48 —

ACCORDO AGGIUNTIVO SALARI DIPENDENTI AZIENDE ARTIGIANE

Le parti, ferme restando le tabelle salariali sopra specificate, constatando l'esistenza nella provincia di

Udine, di talune Aziende, per le quali vengono a mancare i presupposti per l'insegnamento del mestiere agli apprendisti, con il conseguente annullamento della qualificazione, riconoscono la necessità di stabilire una tabella salariale per tale categoria di lavoratori.

ORARIA	PAGA BASE		IND. CONTINGEN.		TOTALE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Manovali :						
oltre 20 anni di età	37	26	70	62	107	88
dai 18 ai 20 anni .	33	25	68	50	101	75
dai 16 ai 18 anni .	25	22	54	45	79	67
inferiori ai 16 anni .	20	16	35	30	55	46

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le esposte tabelle salariali stabiliscono i salari minimi orari, fermo restando che le condizioni di maggior favore eventualmente in atto saranno mantenute.

DECORRENZA E DURATA

I su esposti accordi salariali entrano in vigore con il 1° maggio 1951 e avranno la validità di un anno, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra due mesi prima della scadenza.

L'indennità di contingenza non è vincolata da quanto sopra e le parti si danno reciprocamente atto che nelle eventualità di notevoli sbalzi in più o in meno del costo della vita si riuniranno per esaminare la situazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 DICEMBRE 1955 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI ACCORDO

Addì 9 dicembre 1955, presso l'Unione Commercianti di Udine, in una sala (g.c.) si sono riuniti:

per l'UNIONE ARTIGIANI DI UDINE, il Vice presidente prof. *Bruno Cuttini* assistito dal Segretario cav. *Giovanni Molina*;

per l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DEL FRIULI, per delega del presidente cav. *Fausto Pianta,* i signori cav. *Antonio Casella* e *Ireneo Del Fabro* assistiti dal dott. *Renato Giovannini;*

per l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DESTRA TAGLIAMENTO, per delega del presidente dott. *A. Vettori,* il segretario dott. *Leone Venturelli;*

per l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI SACILE, per delega del presidente *Cesare Cocchi,* il segretario *Omero Peruch;* per l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI MANIAGO, il segretario Zecchini;

e per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI UDINE i signori *Dell'Anese Giordano* e *Graziutti Franco;*

per l'UNIONE SINDACALE DELLA C.I.S.L. il sig. *Maieron Igino*;

per l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI il sig. *Ferrante Alceste.*

Le parti dopo ampio esame, in relazione all'accordo salariale vigente stipulato in data 25 maggio 1951 e rinnovato il 1° maggio 1953, hanno deciso di adeguare il trattamento di contingenza dal 1° gennaio 1956 some segue:

Gruppi A e *B*:	Uomini	Donne
Operai specializz. oltre i 25 anni	87	76
Operai qualif. altre i 25 anni	85	75
Operai qualif. dai 21 ai 25 anni	73	64
Operai qualif. dai 18 ai 21 anni	66	54

Apprendisti:	Ragazzi	Ragazze
1. quarto di apprendistato	volont.	volont.
2. quarto di apprendistato	18	16
3. quarto di apprendistato	33	27
4. quarto di apprendistato	47	40

Manovalanza:	Uomini	Donne
Manovali oltre i 20 anni	85	76
Manovali dai 18 ai 20 anni	82	61
Manovali dai 16 ai 18 anni	65	54
Manovali inferiori ai 16 anni	43	37

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 GIUGNO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 4 giugno 1957, presso la sede della Camera di Commercio di Udine,

tra

l'UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI UDINE, rappresentata dal cav. *Diego Di Natale* e dal sig. *Gino De Longa;* l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DEL FRIULI, rappresentata dal sig. *Asti Vittorio* e cav. *Ireneo Del Fabro;* l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DESTRA TAGLIAMENTO, rappresentata dal dott. *Paolo Vettori* e dal cav. *Davide Corai;* l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI SACILE, rappresentata dal sig. *Omero Peruch;*

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI MANIAGO, rappresentata dal sig. *Osvaldo Zecchini* e dal sig. *Candido Giuseppe;*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Iginio Maieron;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Bullega Walter;*

l'UNIONE SINDACALE U.I.L., rappresentata dal sig. *Morandi Gabriele;*

è stato convenuto quanto segue:

la contingenza di cui alle tabelle in vigore dal 1° gennaio 1956 viene maggiorata come sottosegnato (a decorrere dal 1° giugno 1957):

Gruppo A e *Gruppo* B — Uomini:	orarie
Operaio specializzato altre i 25 anni	L. 15
Operaio qualificato oltre i 25 anni	» 10
Operaio qualificato dai 21 ai 25 anni	» 8
Operaio qualificato dai 18 ai 21 anni	» 8

Gruppo A e *Gruppo B* — Donne:	orarie
Operaia specializzata oltre i 25 anni	L. 13
Operaia qualificata oltre i 25 anni	» 10
Operaia qualificata dai 21 ai 25 anni	» 8
Operaia qualificata dai 18 ai 21 anni	» 8

Manovali — Uomini e Donne:	orarie
Operai oltre i 20 anni	L. 10
Operai dai 18 ai 20 anni	» 8
Operai dai 16 ai 18 anni	» 8
Operai inferiori ai 16 anni	» 6

Le parti si impegnano ad incontrarsi per stabilire la durata dell'apprendistato e per determinare il trattamento economico degli apprendisti. Si impegnano altresì ad incontrarsi per definire il trattamento economico dei barbieri e parrucchieri e per esaminare le richieste dei pittori e decoratori e degli edili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1959 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Il quattro maggio millenovecentocinquantanove, alle ore 15, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine si sono riuniti i rappresentanti delle associazioni sindacali artigiane della provincia di Udine e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per discutere un contratto provinciale per la durata dell'apprendistato artigiano.

Sono presenti:

a) per l'Unione Artigiani i sigg. cav. uff. Diego Di Natale, presidente, cav. Antonio Sasella e Gino De Longa, rispettivamente Vice Presidente e Membro della Giunta Esecutiva, assistiti dai sig. rag. Adamo R. Lederer;

b) per l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DESTRA TAGLIAMENTO il sig. *Giuseppe Busetto,* membro della Giunta esecutiva;

c) per l'ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE ARTIGIANI DI MANIAGO il cav. *Davide Corai,* per delega;

d) per la LIBERA UNIONE MANDAMENTALE ARTIGIANI DI SACILE i signori *Fortunato Modolo, Francesco Altinier, Carlo Fre,* rispettivamente presidente e consiglieri;

e) per l'ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE ARTIGIANI DI SACILE il sig. *Omero Peruch*

e

f) per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI UDINE i signori *Tranquillo De Caneva, Walter Bullega* e *Luigi Vidal;*

g) per la CAMERA SINDACALE DELLA U.I.L. il sig. *Sergio Guidi.*

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente contratto valgono per le aziende artigiane che abbiano i requisiti per la iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di Udine, a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860. Esse interessano gli apprendisti considerati tali per effetto della legge n. 25 del 19 gennaio 1955, della legge 8 luglio 1956, n. 706 ed eventuali aggiunte e modifiche.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione degli apprendisti si fa riferimento alle norme di legge. Per essere assunto l'apprendista dovrà presentare oltre ai documenti richiesti per legge le tessere delle assicurazioni sociali e di malattia, ove ne sia già provvisto e lo stato di famiglia, autorizzazione, ecc. se capo famiglia.

Art. 3.

AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni previste dalla legge n. 653, del 26 aprile 1934.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova avrà la durata di due mesi. Durante i periodi di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè di indennità.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è quello fissato dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955 (art. 10 - l'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6).

Art. 6.

TIROCINIO DI APPRENDISTATO

Il periodo di apprendistato effettivamente prestato presso altre aziende sarà computato ai fini del tirocinio previsto dal presente contratto semprechè lo addestramento si riferisca alle stesse mansioni.

Art. 7.

FERIE

Per le ferie valgono le disposizioni di legge (legge n. 25 del 19 gennaio 1955, articoli 11 e 14, non dovranno essere inferiori a giorni 30 retribuiti all'anno per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni ed a giorni 20 retribuiti all'anno per quelli che hanno superato i 16 anni di età). L'apprendista ha diritto al godimento delle ferie dopo compiuto un anno di servizio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno calcolate a mese intero.

Art.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale agli apprendisti verrà corrisposta una gratifica natalizia pari a 187 ore di retribuzione globale. Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi di gratifica natalizia per ogni mese di anzianità. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.

Art. 9.

PERMESSI

Per i permessi agli apprendisti valgono le disposizioni di cui all'art. 11 lettere *g*) e *h*) della legge n. 25 del 19 gennaio 1955.

Art. 10.

PREAVVISO

Il datore di lavoro deve concedere un periodo di preavviso la cui decorrenza è di 6 giorni lavorativi. Il datore di lavoro può esonerare l'apprendista dal compiere il preavviso: in tal caso deve corrispondergli un importo pari a 44 ore di retribuzione.

Art. 11.

DIMISSIONI

Quando l'apprendista intende recedere deve dare all'azienda un preavviso la cui decorrenza è di sei giorni lavorativi.

Qualora l'apprendista si allontani senza dare il preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere un importo corrispondente a 44 ore di retribuzione.

All'apprendista dimissionario l'azienda corrisponderà l'indennità di licenziamento di cui all'art. 12 ridotta del 50 %.

Art. 12.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro deve corrispondere all'apprendista licenziato un'indennità corrispondente a 24 ore di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità spetta all'apprendista che ha compiuto un anno di servizio.

Per l'apprendista che ha compiuto un anno di servizio l'indennità di licenziamento è frazionabile in dodicesimi.

Art. 13.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni dell'apprendista alle norme dell'art. 12 della legge n. 25 del 19 gennaio 1955 potranno essere punite secondo la loro gravità:

a) ammonizione scritta;

b) multa sino all'importo di 3 ore di retribuzione;

c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

d) licenziamento.

Art. 14.

MULTA O SOSPENSIONE

Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l'apprendista che:

a) non si presenti in orario al lavoro o che abbandoni il posto senza giustificato motivo;

b) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;

c) non frequenti i corsi complementari con assiduità, puntualità ed applicazione e commetta infrazioni disciplinari durante le lezioni.

L'importo delle multe è devoluto all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Art. 15.

CASI DI INFRAZIONE - LICENZIAMENTO

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso con indennità di licenziamento l'apprendista che compia le seguenti infrazioni:

a) insubordinazione ai suoi superiori;

b) danneggiamento colposo al materiale di lavorazione;

c) rissa nello stabilimento fuori del reparto di lavorazione;

d) assenza ingiustificata e continuata dal lavoro per oltre tre giorni;

e) mancanze gravi verso l'obbligo dell'istruzione complementare.

Incorre nel licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento l'apprendista che compia le seguenti infrazioni:

a) grave insubordinazione ai superiori;

b) furto nel laboratorio o nello stabilimento;

c) danneggiamento volontario al materiale del lavoro o del laboratorio;

d) rissa nell'interno del laboratorio;

e) trafugamento di disegni appartenenti all'azienda e divulgazioni di segreti di mestiere dell'azienda;

f) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per le quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

g) continua assenza dalla frequenza dei corsi complementari, o gravi mancanze disciplinari durante le lezioni.

Art. 16.

CHIAMATA ALLE ARMI E RICHIAMO

Valgono le disposizioni di legge (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303; legge 3 maggio 1955, n. 370).

Art. 17.

APPRENDISTI IMPIEGATI

L'apprendistato può aver luogo anche per le categorie impiegatizie (art. 1 del regolamento per l'applicazione della disciplina dell'apprendistato - decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668).

Apposite norme ne regoleranno la durata e le condizioni di retribuzione.

Art. 18.

MESTIERI DEL 1° GRUPPO

Appartengono al 1° gruppo i seguenti mestieri:

a) intagliatori, intarsiatori, scultori in legno, laccatori, lucidatori, doratori (oggetti in legno), ebanisti, tornitori, mobilieri, carpentieri, falegnami, falegnami edili, serramentisti;

b) fonditori di metalli non ferrosi, attrezzisti e montatori, fresatori attrezzisti, tornitori attrezzisti, peltrai, arrotini, bronzisti, argentatori, doratori, cromatori, brunitori, nichelatori, ottonai, saldatori autogeni, coltellinai, fabbri ferrai, montatori e riparatori di apparecchi radio, meccanici, aggiustatori montatori, armaioli, mobilieri in ferro, finitori, lattonieri, tiratori di metalli e tornitori, costruttori, bilanciai, galvanotecnici, riparatori di macchine da scrivere, costruttori e riparatori di accessori per auto (comprese le batterie), saldatori elettrici, fabbricanti di forbici, riparatori di autoveicoli, riparatori di carrozzerie, costruttori e riparatori di oggetti in ferro arnesi e macchine agricole, vulcanizzatori, fabbricanti e riparatori di carri, elettricisti di auto, fabbricanti di bambole con qualsiasi materiale e giocattoli in genere, ramai, calderai (lavorazione a mano);

c) tappezzieri in carta, stoffa, cuoio, in materie plastiche, tessitori, tipografi, legatori, cartotecnici, litografi;

d) sarti da uomo e da donna su misura, sarti militari su misura, sarti per ecclesiastici, tintori, modiste, ricamatrici, tagliatori, camiciai, cappellai da uomo, berrettai, maglieristi su misura, cordai e funai, pellicciai su misura;

e) sellai, pellettieri, conciatori di pelli, tintori di cuoio, fabbricanti di borse e portafogli, guantai, valigiai, cinghiai, astucciai, conciatori, calzolai, ciabattini, pantofolai in pelle e artistici.

f) mosaicisti in pietra e materiale artificiale, pittori, decoratori, stuccatori, mosaicisti in vetro, ceramisti, terrazzai, marmisti, scalpellini, lavoratori artistici del vetro;

g) fotografi, foto ambulanti, foto ceramisti;

h) liuteria ad arco, organai, riparatori di strumenti musicali in genere;

i) odontotecnici, maniscalchi, ortopedici, fabbricanti di busti e ventriere su misura;

l) riparatori di orologi, argentieri, battiloro, bigiottieri, orefici, ottici, fabbricanti di strumenti chirurgici e di precisione, scientifici, cesellatori;

m) pirotecnici;

n) idraulici e fontanieri, elettricisti, installatori di impianti termici e sanitari, fabbricanti di apparecchi elettrodomestici, riparatori e montatori di apparecchi elettrici.

Art. 19.

MESTIERI DEL 2° GRUPPO

Appartengono al 2° gruppo tutti i mestieri non indicati all'art. 18 purchè l'azienda abbia i requisiti per l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane istituito con la legge n. 860 del 25 luglio 1956.

Art. 20.

DURATA DELL'APPRENDISTATO

Il tirocinio di apprendistato ha la seguente durata:

Mestieri del I gruppo:

Assunti a 14, 15 o 16 anni: anni 5
Assunti a 17, 18 anni: anni 4
Assunti a 19 anni: anni 3

Mestieri del II gruppo:

Assunti a 14, 15 o 16 anni: anni 4
Assunti a 17, 18 anni: anni 3
Assunti a 19 anni: anni 2

Art. 21.

RIDUZIONE DELLA DURATA DELL'APPRENDISTATO

Per gli apprendisti di tutti i mestieri in possesso, all'atto dell'assunzione della licenza dell'Istituto Professionale di Stato (5 anni), la durata dell'apprendistato è ridotta a metà.

Per i licenziati dalla Scuola di arte e mestieri « Giovanni da Udine » (3 anni) viene operata una decurtazione del periodo di apprendistato di un anno.

Coloro che hanno frequentato con esito positivo per la durata di almeno un biennio i corsi di addestramento professionale nel mestiere di competenza in un Centro di addestramento professionale per lavoratori istituito

dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la decurtazione del tirocinio di apprendistato è di un anno.

Per i tipografi in possesso della licenza della Scuola di Rubignacco o dell'Istituto Tomadini di Udine la decurtazione è di un anno.

I titoli di studio anzidetti si intendono validi solo per i mestieri di rispettiva pertinenza.

Art. 22.

TRATTAMENTO SALARIALE

La retribuzione dell'apprendista viene fissata con le percentuali che seguono calcolate sulla retribuzione globale minima dell'operaio qualificato:

Mestieri del 1° gruppo (scatti annuali):

per 5 anni di apprendistato: 15%, 25%, 40%, 55%, 75%;

per 4 anni di apprendistato: 20%, 35%, 55%, 75%;

per 3 anni di apprendistato: 25%, 50%, 75%.

Mestieri del 2° gruppo (scatti annuali):

per 4 anni di apprendistato: 20%, 35%, 55%, 75%;

per 3 anni di apprendistato: 25%, 50%, 75%;

per 3 anni di apprendistato: 25%, 35%, 55%, 75%. (scatti semestrali).

Art. 23.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i barbieri, parrucchieri e misti e affini.

Art. 24.

QUALIFICA PROFESSIONALE

In relazione all'art. 25 del regolamento per l'applicazione dell'apprendistato per gli apprendisti ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica profesisonale e che sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità, queste avranno luogo presso una azienda artigiana della categoria ed alla presenza del datore di lavoro o di un suo incaricato.

Art. 25.

APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI

In deroga all'art. 22 per gli apprendisti dipendenti da aziende grafiche ed affini le percentuali calcolate sulla retribuzione globale minima dell'operaio qualificato sono le seguenti:

per 5 anni di apprendistato: 25%, 40%, 50%, 60%, 85%;

per 4 anni di apprendistato: 30%, 45%, 60%, 85%;

per 3 anni di apprendistato: 40%, 55%, 90%.

La durata dell'apprendistato è stabilita in 5 anni per i giovani assunti all'età di 14, 15 e 16 anni;

in 4 anni per i giovani assunti all'età di 17-18 anni;

in 3 anni per gli assunti all'età di 19 anni.

Art. 26.

MURATORI, PITTORI, DECORATORI EDILI

In deroga all'art. 22 per gli apprendisti dipendenti edili ed affini, le percentuali calcolate sulla retribuzione minima dell'operaio qualificato sono le seguenti:

per 4 anni di apprendistato (stabiliti per i giovani assunti all'età di 14, 15, 16 anni): 30%, 45%, 60%, 85%;

per 3 anni di apprendistato (stabiliti per i giovani assunti in età successive): 40%, 55%, 90%.

Vengono operate per tali mestiere, ulteriori maggiorazioni come segue:

del 23% a titolo di ferie, festività nazionali ed infrasettimanali e gratifica natalizia;

del 5% a titolo di saltuarietà di lavoro.

Art. 27.

ISTRUZIONE COMPLEMENTARE

La durata dell'istruzione complementare è stabilita in tre ore settimanali.

Art. 28.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con la presente regolamentazione non si intendono modificate le condizioni di miglior favore in atto presso le aziende interessate.

Art. 29.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 30 maggio 1959; il presente contratto ha vigore fino al 31 dicembre 1960 e si riterrà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una delle parti contraenti inoltrata tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 MAGGIO 1953 PER I PITTORI E DECORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 maggio 1953, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Udine rappresentato dal dott. *Aristide Bonanni*,

fra

l'UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI UDINE rappresentata dai signori *Nardoni Giovanni*, *Candelotto Credo*, *Feltrin Amerigo* e *Zamparutti Nicolò* assistiti dal direttore dell'Unione stessa rag. *Giovanni Molina;*

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI UDINE rappresentata dal sig. *Franco Vattolo* assistito dal direttore dell'Associazione stessa dott. *Renato Giovannini;*
l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DESTRA TAGLIAMENTO rappresentata dal suo presidente dott. *Paolo Vettori* assistito dal segretario sig. *Lorenzo Forghieri;*

l'ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE DEGLI ARTIGIANI DI SACILE rappresentata dal suo presidente sig. *Cesare Cocchi* assistito dal segretario sig. *Omero Peruch;*

l'ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE DEGLI ARTIGIANI DI MANIAGO rappresentata per delega dal cav. *Fausto Pianta;*
la F.I.L.E.A. DI UDINE rappresentata dal suo segretario sig. *Franco Graziutti;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L. rappresentata dal suo segretario sig. *Alceste Ferrante;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI UDINE rappresentata dal suo segretario geom. *Igino Maieron:*

si è convenuto quanto segue:

1) a far tempo dal 1° maggio 1953, i pittori-decoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Udine vengono trasferiti dal gruppo *B*) al gruppo *A*) del vigente accordo salariale per il settore artigianato;

2) a detti lavoratori le ferie, le festività nazionali ed infrasettimanali e la gratifica natalizia saranno liquidate, dalla data sopramenzionata unitamente al salario, con la percentuale del 10% da computarsi sulla retribuzione globale in atto (paga base-contingenza);

3) ai lavoratori pittori-decoratori verrà altresì corrisposta dal 1° maggio c.a. una indennità del 10% da computarsi sulla retribuzione globale in atto, in relazione alla saltuarietà delle loro prestazioni;

4) resta inteso che il presente accordo salvaguarda le condizioni di miglior favore in atto;

5) i rappresentanti dell'Unione Artigiani dichiarano che se il presente accordo non verrà sottoscritto da tutte le associazioni artigiane della provincia, entro otto giorni data, riterranno revocata la loro adesione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Il giorno 1° ottobre 1959 in Gorizia,

t r a

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI GORIZIA, rappresentata dal presidente cav. *Giuseppe Ballarè,* e dai signori *Mario Peteani, Adamo Russian, Giuseppe Visintin,* assistiti dal dott. *Ferruccio Veronese* e dal dott. *Mario Fumato,*

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI MONFALCONE E MANDAMENTO, rappresentata dal presidente cav. *Attilio Scarelli,* e dai signori *Gioacchino Boscarol, Candido Sgubin, Ulderico Agostini, Corrado Sardo,* assistiti dal segretario sig. *Mario Basso;*

l'UNIONE ARTIGIANI DI GORIZIA, rappresentata dal presidente sig. *Luciano Sacchetti,* assistito dal segretario sig. *Sergio Scarel*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai signori *Fulvio Bergamas, Ezio Giuliani* e *Edo Sfiligoi;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresentata dai signori *Giuseppe Vodice* e *Angelo Marinello;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI (U.I.L.), rappresentata dai signori rag. *Vincenzo Pontini* ed *Antonio Zei,*

è stato stipulato il presente contratto normativo e salariale da valere per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Gorizia, considerate tali dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive integrazioni e modificazioni, esclusi gli autotrasportatori ed i barbieri e parrucchieri, per cui le parti si riservano una regolamentazione separata.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione al lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro di ogni operaio è fatta sempre con un periodo di prova di due settimane.

Durante tale periodo ciascuna delle due parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di alcuna indennità alla controparte.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali od 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni consentite dalla legge.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale fissato all'art. 3.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno, da corrispondersi in aggiunta alla normale retribuzione e da calcolarsi sul totale della paga base oraria e dell'eventuale indennità di contingenza contrattuali sono le seguenti:

Lavoro straordinario:

prime due ore	20%
successive ore	30%
Lavoro festivo	35%
Lavoro compensativo	10%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55%
Lavoro notturno (tra le 22 e le 6)	25%

Art. 5.

FERIE

All'operaio che abbia una anzianità di servizio ininterrotta di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, sarà concesso ogni anno un periodo di ferie pagate nelle seguenti misure:

dal 1° al 3° anno compiuto: 8 giornate lavorative;
dal 4° al 6° anno compiuto: 10 giornate lavorative;
dopo il 6° anno: 12 giornate lavorative.

All'apprendista che abbia una anzianità di servizio ininterrotta di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, sarà concesso ogni anno un periodo di ferie pagate nelle seguenti misure:

per età inferiore ai 16 anni: 30 giornate;
per età superiore ai 16 anni: 20 giornate.

In caso di licenziamento avvenuto dopo il primo anno di servizio il dipendente avrà diritto alla liquidazione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi maturati.

Art. 6.

ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro le 24 ore successive all'ultima ora lavorata, salvo il caso di giustificato impedimento.

In caso di ripetuta inadempienza il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del dipendente considerandolo dimissionario a tutti gli effetti. Restano ad ogni modo salve le eventuali disposizioni disciplinari (multa, sospensione) che il datore di lavoro volesse applicare in sostituzione, od in occasione della prima mancanza.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia sarà corrisposta ai dipendenti nella misura del 6% sul totale della retribuzione corrisposta durante l'anno a titolo di paga base più eventuale contingenza per le ore normali di lavoro eseguite la gratifica natalizia deve di regola essere corrisposta non oltre il 24 dicembre di ogni anno.

Con il 1° gennaio 1960 la misura della gratifica natalizia sarà portata al 7%.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto nel corso dell'anno il dipendente avrà diritto alla liquidazione della quota di gratifica natalizia maturata.

Art. 8.

MALATTIA - INFORTUNIO

In caso di malattia ed infortunio l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giornate di calendario nel corso dell'anno solare.

Art. 9.

PREAVVISO

In caso di licenziamento o di dimissioni la controparte avrà diritto ad un preavviso di 6 giornate.

Art. 10.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento avvenuto non per motivi disciplinari, dopo aver prestato servizio continuativo per un periodo di dodici mesi, l'operaio avrà diritto ad una indennità nelle seguenti misure:

per l'anzianità sino ai 2 anni 3 giornate per ogni anno;

per l'anzianità dal 3° al 5° anno 4 giornate per ogni anno;

per l'anzianità dal 6° al 10° anno 6 giornate per ogni anno;

per l'anzianità dall'11° anno in poi 8 giornate per ogni anno.

Le presenti misure di liquidazione dell'indennità di anzianità troveranno applicazione solo per le anzianità maturate successivamente alla entrata in vigore del presente contratto.

Per le anzianità maturate anteriormente, il computo si effettuerà sulla base delle misure previste dall'articolo 12 del Contratto datato 26 settembre 1949 (2 giornate sino a 5 anni; 3 giornate da 6 a 10 anni; 4 giornate dall'11° anno in poi).

Art. 11.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

In caso di dimissioni il lavoratore avrà diritto ad una indennità calcolata nelle seguenti percentuali su quella prevista dall'art. 10:

50% per una anzianità sino a 5 anni compiuti;

75% per una anzianità da 6 a 10 anni compiuti;

100% per una anzianità oltre l'11° anno.

Art. 12.

GRUPPI MERCEOLOGICI

Ai fini della determinazione dei minimi salariali spettanti al personale non impiegatizio dipendente da aziende artigiane, le stesse, similarmente a quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, vengono suddivise nei seguenti gruppi:

Gruppo A: Imprese che non lavorano in serie, impiegando normalmente non più di 10 operai e 10 apprendisti, compresi i familiari del titolare (comma *a*, art. 2 della legge 860).

Gruppo B: Imprese che svolgono attività nel settore dei lavori artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura (comma *c*, art. 2 della legge 860).

Gruppo C: Imprese che lavorano in serie e che prestano servizio di trasporto, esclusi gli autotrasportatori, impiegando normalmente non più di cinque operai e cinque apprendisti, compresi i familiari del titolare (comma *b*) e *d*) art. 21 della legge 860).

Art. 13.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Operai specializzati sono coloro che, con perizia e capacità, svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica, hanno conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione e sanno, ove occorra, interpretare il disegno.

Operai qualificati sono coloro che in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a mano o a macchina.

Operai comuni o manovali specializzati sono coloro che svolgono mansioni semplici, a mano o a macchina, per cui è richiesta una generica capacità e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.

Manovali comuni sono coloro che in genere compiono lavori semplici non richiedenti alcuna specifica pratica.

Art. 14.

MINIMI SALARIALI

I minimi salariali per i dipendenti da aziende artigiane di cui ai Gruppi *A*, *B* e *C* restano fissati nelle misure previste dalle allegate tabelle.

Art. 15.

DONNE E MINORI

I minimi salariali per le donne ed i minori sono fissati dalle allegate tabelle.

Art. 16.

DEFINIZIONE DI APPRENDISTA

Per la definizione di apprendista si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25.

Art. 17.

DURATA DELL'APPRENDISTATO

La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Per gli apprendisti assunti la prima volta al lavoro:

a 14 o 15 anni: 5 anni;
a 16 o 17 anni: 4 anni;
a 18 o 19 anni: 3 anni.

Il periodo di prova dell'apprendista è di 30 giorni.

Dopo il secondo anno di apprendistato, l'apprendista potrà chiedere di essere sottoposto alla prova di esame per la qualificazione.

L'apprendista può chiedere di essere sottoposto alla prova di esame sia in costanza di rapporto di lavoro o meno.

L'apprendista che assolto il tirocinio non è ritenuto idoneo al passaggio ad operaio qualificato, sarà considerato garzone ed incluso nella categoria dei manovali specializzati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto in materia di apprendistato le parti fanno espresso riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 ed alle successive regolamentazioni, modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

La retribuzione degli apprendisti viene fissata nelle seguenti misure percentuali conteggiate sul totale della paga base oraria e dell'indennità di contingenza dell'operaio qualificato di età maggiore ai 20 anni:

per apprendisti assunti a 14 e 15 anni compiuti:

1° semestre: 10%;
2° semestre: 15%;
2° anno: 30%;
3° anno: 45%;
4° anno: 70%;
5° anno: 85%;

per apprendisti assunti a 16 e 17 anni compiuti:

1° semestre: 15%;
2° semestre: 20%;
2° anno: 40%;
3° anno: 60%;
4° anno: 85%;

per apprendisti assunti a 18 e 19 anni compiuti;

1° semestre: 30%;
2° semestre: 40%;
2° anno: 60%;
3° anno: 85%.

Art. 19.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le tabelle salariali allegate recano conglobate la indennità di contingenza e l'indennità di caropane attualmente in vigore.

In caso di mutamenti verranno applicate le variazioni risultanti dall'indennità di contingenza in vigore per il settore industriale.

Art. 20.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Per le festività sarà riconosciuto il trattamento stabilito dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 21.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio del lavoratore, comprovato da regolare certificato che dovrà essere esibito entro il termine di 30 giorni dalla celebrazione, verrà concesso un congedo matrimoniale di 8 giorni regolarmente retribuiti.

Art. 22.

RIFERIMENTO A CONTRATTI

Il presente contratto abroga e sostituisce il precedente contratto stipulato in data 26 settembre 1949, nonchè le esistenti regolamentazioni di fatto a carattere aziendale, salvo quanto previsto dall'art. 23.

Tale accordo non pregiudica eventuali benefici che dovessero derivare dall'applicazione della legge *erga omnes*.

Art. 23.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto non hanno inteso modificare le eventuali condizioni di miglior favore presentemente in atto presso le singole aziende e verso singoli dipendenti.

Art. 24.

DECORRENZA - VALIDITÀ - DURATA

Il presente contratto entra in vigore a partire dal giorno 1° dicembre 1959. Potrà essere disdettato dalle parti contraenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno decorsi due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Resterà in vigore sino a che non verrà sostituito da un nuovo accordo.

Gruppo A: Imprese che non lavorano in serie, impiegando normalmente non più di 10 operai e 10 apprendisti, compresi i familiari del titolare (comma *a*) art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860).

	Gorizia Monfalcone-Grado		Altri Comuni della Provincia	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Operaio specializzato	181	139	177	135
Operaio qualificato:				
oltre i 20 anni	166	136	162	133
dai 18 ai 20 anni	152	112	149	109
Manovale specializzato:				
oltre i 20 anni	160	131	156	128
dai 18 ai 20 anni	145	108	142	105
dai 16 ai 18 anni	115	94	113	91
sotto i 16 anni	84	77	82	75
Manovale comune:				
oltre i 20 anni	156	129	152	126
dai 18 ai 20 anni	143	106	140	104
dai 16 ai 18 anni	112	92	109	90
sotto i 16 anni	78	73	76	71

APPRENDISTI

	Ass. a 14 e 15 anni		Ass. a 16 e 17 anni		Ass. a 18 e 19 anni	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
Gorizia – Monfalcone – Grado						
1° semestre . . .	16,60	13,60	24,90	20,40	49,80	40,80
2° semestre . . .	24,90	20,40	33,20	27,20	66,40	54,40
2° anno	49,80	40,80	66,40	54,40	99,60	81,60
3° anno	74,70	61,20	99,60	81,60	141,10	115,60
4° anno	116,20	95,20	141,10	115,60	—	—
5° anno	141,10	115,60	—	—	—	—

APPRENDISTI

	Ass. a 14 e 15 anni		Ass. a 16 e 17 anni		Ass. a 18 e 19 anni	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
Altri Comuni della Provincia						
1° semestre . . .	16,20	13,30	24,30	19,95	48,60	39,90
2° semestre . . .	24,30	19,95	32,40	26,60	64,80	53,20
2° anno	48,60	39,90	64,80	53,20	97,20	79,80
3° anno	72,90	59,85	97,20	79,80	137,70	113,05
4° anno	113,40	93,10	137,70	113,05	—	—
5° anno	137,70	113,05	—	—	—	—

Gruppo B: Imprese che svolgono attività nel settore dei lavori artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura (comma *c*) art. 2 della legge 860).

	Gorizia Monfalcone-Grado		Altri Comuni della Provincia	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Operaio specializzato	178	136	175	133
Operaio qualificato:				
oltre i 20 anni	163	134	160	131
dai 18 ai 20 anni	149	110	146	108
Manovale specializzato.				
oltre i 20 anni	157	129	154	126
dai 18 ai 20 anni	143	105	140	102
dai 16 ai 18 anni	114	91	111	89
sotto i 16 anni	80	73	77	71
Manovale comune:				
oltre i 20 anni	152	127	149	124
dai 18 ai 20 anni	140	105	136	102
dai 16 ai 18 anni	111	91	108	89
sotto i 16 anni	77	73	75	71

APPRENDISTI

	Ass. a 14 e 15 anni		Ass. a 16 e 17 anni		Ass. a 18 e 19 anni	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
Gorizia – Monfalcone – Grado						
1° semestre . . .	16,30	13,40	24,45	20,10	48,90	40,20
2° semestre . . .	24,45	20,10	32,60	26,80	65,20	53,60
2° anno	48,90	40,20	65,20	53,60	97,80	80,40
3° anno	73,35	60,30	97,80	80,40	138,55	113,90
4° anno	114,10	93,80	138,55	113,90	—	—
5° anno	138,55	113,90	—	—	—	—
Altri Comuni della Provincia						
1° semestre . . .	16 —	13,10	24 —	19,65	48 —	39,30
2° semestre . . .	24 —	19,65	32 —	26,20	64 —	52,40
2° anno	48 —	39,30	64 —	52,40	96 —	78,60
3° anno	72 —	58,95	96 —	78,60	136 —	111,35
4° anno	112 —	91,70	136 —	111,35	—	—
5° anno	136 —	111,35	—	—	—	—

Gruppo C: Imprese che lavorano in serie e che prestano servizi di trasporto, esclusi gli autotrasportatori, impiegando normalmente non più di cinque operai e cinque apprendisti, compresi i familiari del titolare (comma *b*) e *d*), art. 2 della legge n. 860).

	Gorizia Monfalcone-Grado		Alti Comuni della Provincia	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Operaio specializzato	184	141	181	138
Operaio qualificato:				
oltre i 20 anni	170	138	166	135
dai 18 ai 20 anni	155	114	152	111
Manovale specializzato:				
oltre i 20 anni	163	134	160	130
dai 18 ai 20 anni	148	110	145	108
dai 16 ai 18 anni	117	95	114	92
sotto i 16 anni	82	78	80	76
Manovale comune:				
oltre i 20 anni	159	131	155	128
dai 18 ai 20 anni	144	108	141	105
dai 16 ai 18 anni	114	94	111	91
sotto i 16 anni	79	74	76	73

APPRENDISTI

	Ass. a 14 e 15 anni		Ass. a 16 e 17 anni		Ass. a 18 e 19 anni	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
Gorizia – Monfalcone – Grado						
1° semestre	17 —	13,80	25,50	20,70	51 —	41,4
2° semestre	25,50	20,70	34 —	27,60	68 —	55,20
2° anno	51 —	41,40	68 —	55,20	102 —	82,80
3° anno	76,50	62,10	102 —	82,80	144,50	117,30
4° anno	119 00	96,60	144,50	117,30	—	—
5° anno	144,50	117,30	—	—	—	—
Altri Comuni della Provincia						
1° semestre	16,60	13,50	24,90	20,25	49,80	40,50
2ª semestre	24,90	20,25	33,20	27 —	66,40	54 —
2° anno	49,80	40,50	66,40	54 —	99,60	81 —
3° anno	74,70	60,75	99,60	81 —	141,10	114,75
4° anno	116,20	94,50	141,10	114,75	—	—
5° anno	141,10	114,75	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151765) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 400